

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
DIFESA (IV)	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	38
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	39
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	40
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	59
AFFARI SOCIALI (XII)	»	60
AGRICOLTURA (XIII)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	73

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	79
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	80

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maurizio Vallone, direttore della Direzione investigativa antimafia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C. 2020)2800 final) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Maurizio Vallone, direttore della Direzione investigativa antimafia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione

della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell'Unione europea 4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giu-

seppe Busia, avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell'Unione europea.

L'audizione si è svolta dalle 13 alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	6
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.	
Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (<i>Seguito svolgimento e conclusione</i>)	6
Audizione, in videoconferenza, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	7
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; <i>b</i>) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 9.30.**Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso ha espresso all'unanimità un orientamento favorevole ad estendere – in via sperimentale e in relazione all'emergenza sanitaria – le modalità di partecipazione da remoto: alle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; alle riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni; ad ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni. In proposito ricorda che anche ai deputati collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente, per i deputati partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui

interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorrerà dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica (come per la seduta in corso), in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore. Quanto ai deputati presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.

(Seguito svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Nel ricordare che gli auditi avevano già svolto una relazione e che la loro audizione era stata rinviata per consentire ai deputati di formulare domande, rammenta che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità sta-

bilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico CONTE (LEU) e Catello VITIELLO (IV).

Agostino DE CARO, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise*, e MAURO RONCO, *professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Interviene da remoto, per porre ulteriori quesiti, il deputato Federico CONTE (LEU).

MAURO RONCO, *professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova*, fornisce ulteriori chiarimenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 10.20, riprende alle 10.30.

Audizione, in videoconferenza, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, introduce l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Edmondo BRUTI LIBERATI, *già procuratore della Repubblica di Milano*, e Nicola RUSSO, *consigliere della Corte d'Appello di Napoli*, già componente

del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura.

Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Federico CONTE (LEU) e Catello VITIELLO (IV). Interviene quindi la deputata Giulia SARTI (M5S).

Edmondo BRUTI LIBERATI, *già procuratore della Repubblica di Milano* e Nicola RUSSO, *consigliere della Corte d'Appello di Napoli*, già componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis (in videoconferenza).

La seduta comincia alle 13.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, trattandosi di sedute in cui non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in

materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che è stato deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di acquisire i contributi di esperti ai fini della predisposizione della proposta di parere. Avverte che il termine per la presentazione di tali contributi scritti, originariamente previsto per lunedì 9 novembre, è stato spostato, su richiesta di alcuni degli esperti, a mercoledì 11 novembre prossimo.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo da remoto, nel riservarsi di svolgere considerazioni sul merito del provvedimento una volta che saranno pervenuti i contributi degli esperti, compresi quelli richiesti dalla Commissione Affari costituzionali, pone una questione relativa all'ordine dei lavori. Chiede quindi se sia pervenuta una risposta da parte del presidente della Commissione Affari costituzionali alla richiesta, da lui avanzata per le vie brevi tramite il presidente della Commissione Giustizia, di posticipare il termine per la presentazione delle proposte emendative al decreto-legge in esame, fissato per oggi, in considerazione del fatto che i contributi scritti degli esperti richiesti dalla II Commissione verranno nella giornata di domani.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente di aver già dato conto con lettera scritta al collega Turri dell'esito della richiesta avanzata a nome del gruppo della Lega, ribadisce che il presidente della Commissione Affari costituzionali, al quale aveva provveduto a sottoporre la questione in via informale, ha ritenuto di non poter procedere al differimento del termine per la

presentazione delle proposte emendative, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione di merito per la conclusione dell'esame del decreto-legge. Fa quindi presente che non sono intervenute novità rispetto a quanto già comunicato al collega Turri.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo da remoto, nel confermare di aver ricevuto risposta scritta alla propria richiesta, rammenta tuttavia che il presidente Perantoni, con riferimento alle perplessità avanzate dal gruppo della Lega sulla mancata assegnazione del decreto-legge in esame alle Commissioni riunite I e II, aveva assicurato che sarebbe stato comunque possibile incidere sul contenuto del provvedimento attraverso eventuali osservazioni e condizioni nel parere, che il relatore presso la I Commissione potrebbe tradurre in proposte emendative a propria firma. Preannuncia inoltre l'intenzione dei componenti del gruppo della Lega di intervenire nel merito del provvedimento nelle sedute successive, eventualmente in sede di dichiarazione di voto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che, anche grazie ai contributi scritti forniti dagli esperti, ciascun deputato sarà nelle condizioni di interloquire con il relatore, avanzando considerazioni e rilievi volti a garantire la predisposizione di un parere adeguato all'importanza del provvedimento in esame, con l'obiettivo di partecipare al miglioramento del testo.

Michele BORDO (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, propone di esprimere il prescritto parere nella giornata di giovedì. A tal fine fa presente che, una volta acquisiti i contributi richiesti agli esperti, predisporrà una proposta di parere da condividere con i colleghi, che potranno sottoporgli le loro eventuali considerazioni. Fa altresì presente che, in assenza di interventi in discussione generale, non ha al momento elementi di conoscenza sulle valutazioni dei colleghi ai fini di una loro eventuale valutazione in vista della predisposizione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di parere la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 2576), già approvato dal Senato. Rammenta preliminarmente che il provvedimento in oggetto s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo. Con riguardo al contenuto, l'Accordo – che si compone di venticinque articoli e di due allegati – dopo aver offerto un quadro delle terminologie e dei concetti adottati (articolo 1) e aver disciplinato l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'azione civile internazionale (articolo 2), illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti

che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina della concorrenza fra le imprese (articolo 6), i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare (articolo 7), il regime delle tariffe per i vettori designati (articolo 9) e le condizioni in materia di sicurezza aerea (articolo 12). Di interesse della Commissione Giustizia l'articolo 13 in cui le Parti riaffermano gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della navigazione aerea contro atti di interferenza illegittima, richiamando il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di reati e atti illeciti contro la sicurezza aerea civile nonché delle rispettive legislazioni in materia di protezione dell'aviazione. Viene inoltre disciplinata la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile, nonché alle ipotesi di sequestro illegale o minaccia di sequestro illegale di aeromobile civile o altri atti contro la sicurezza aerea. I successivi articoli 14, 15, 16 e 17 disciplinano rispettivamente l'esercizio dei servizi a terra, la gestione delle eccedenze degli introiti in valuta locale; le opportunità commerciali e l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte contraente. I rimanenti articoli (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) si occupano rispettivamente: delle modalità di consultazione tra le Parti e della procedura di modifica dell'Accordo attraverso il mutuo consenso; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; delle procedure relative ad eventuali emendamenti all'Accordo; delle regole di ciascuna Parte di recedere dall'Accordo; del riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle li-

cenze; dell'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO); della conformità a alle convenzioni internazionali ed infine all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato l'8 luglio 2020, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra Italia e l'Ecuador, con due Annessi, fatto a Quito il 25 novembre 2015. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale contesto, i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di parlare la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (C 2577), già approvato dal Senato. Con riguardo al primo dei trattati, fa presente che esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Con riferimento al contenuto, il Trattato di estradizione italo-dominicano si compone di 23 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1, come anticipato, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'extradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'extradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti

della persona richiesta deve essere di almeno sei mesi. Costituisce altresì presupposto per l'extradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati; in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di un anno. La Parte richiesta può inoltre concedere l'extradizione quando la richiesta di riferisce a più fatti diversi e connessi, sanzionati penalmente da entrambe le Parti e non ricorrono per uno o alcuni di essi i requisiti previsti per la pena minima. L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio individuandoli puntualmente. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena) o alla persona sia stato concesso asilo politico. La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della Parte richiesta, ovvero con i trattati sui diritti umani in vigore per entrambe le Parti contraenti. Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta nonché quando il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente e la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal proprio territorio. Con l'articolo 5 si stabilisce che la cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'extradizione. L'articolo 6 illustra l'applicazione del « prin-

cipio di specialità » in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione, salvo specifiche condizioni. L'articolo 7 prevede che qualora la persona interessata abbia espresso, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'extradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine. Mentre gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione, l'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione, specificando le condizioni, mentre l'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona. Gli articoli da 14 a 16 disciplinano rispettivamente le modalità di consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'extradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame. Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso una delle due Parti contraenti. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata. L'articolo 20 è relativo alle controversie. L'articolo 21 prevede l'applicazione temporale del Trattato a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione

a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione prevalente. L'articolo 22 riguarda informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiedente per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette. Infine, l'articolo 23 interviene in merito di entrata in vigore e cessazione del Trattato. Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, esso si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. È previsto che l'assistenza possa essere prestata anche quando il fatto che l'ha determinata è considerato reato solo dalla legge della Parte richiedente. Il Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria penale presentate dopo l'entrata in vigore di esso, anche se riguardanti fatti commessi prima di quella data. Con l'articolo 2 si introduce un esteso novero di atti nei quali si concretizzerà la mutua assistenza italo-dominicana in materia penale, quali la ricerca e l'identificazione di persone ed oggetti; la notifica degli atti giudiziari; la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti; l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova; lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confisci di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti

penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; la trasmissione di informazioni di carattere bancario e finanziario; le intercettazioni di comunicazioni. Il successivo articolo 22 specifica ulteriormente le modalità della cooperazione giudiziaria bilaterale italo-dominicana: si tratta in particolare di scambi di esperienza in materia di indagini e di figure di reato particolarmente gravi, quali il terrorismo, la corruzione, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, nonché gli speciali profili che vengono in rilievo quando a perpetrare tali reati sia la criminalità organizzata. Le Parti si scambieranno inoltre informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia penale. Infine, le Parti cureranno anche momenti di formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. L'articolo 3 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Procuraduría General de la República per la parte dominicana le autorità centrali designate dalle Parti per l'attuazione del Trattato in esame. Dopo l'articolo 4, dedicato alla legge applicabile nelle procedure di richiesta e di esecuzione dell'assistenza giudiziaria penale tra le due Parti, gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di forma, contenuto e lingua delle richieste di assistenza giudiziaria. L'articolo 7 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, mentre ai sensi dell'articolo 8 è esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza e dei limiti nell'utilizzo delle informazioni scambiate tra le due Parti contraenti è contenuta nell'articolo 9. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legi-

slazione nazionale (articolo 10). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11. L'articolo 12 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza: lo Stato richiedente potrà ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale. In base all'articolo 13, poi, le autorità competenti di ciascuna delle Parti possono a determinate condizioni scambiare informazioni o mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti anche in assenza di una richiesta di assistenza giudiziaria dell'altra Parte contraente. Sul piano generale dell'assistenza giudiziaria reciproca, comunque, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone e gli oggetti indicati nella domanda di assistenza giudiziaria (articolo 14). L'articolo 15 è dedicato alle modalità di comparizione di testimoni, vittime, periti, nonché di persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della Parte richiedente. Tra le garanzie fornite risulta centrale la previsione per la quale nessuna persona che compaia dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente potrà essere perseguita penalmente, arrestata comunque sottoposta a restrizioni della sua libertà individuale in ragione di fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte richiedente a seguito della citazione. Qualora la Parte richiedente sia impossibilitata a fornire detta garanzia, dovrà indicarlo nella citazione, sì da permettere alla persona citata di decidere di comparire o meno nel territorio della Parte richiedente (articolo 16). L'articolo 17 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute, con particolare riguardo ai casi in cui non possa aver luogo l'audizione per videoconferenza di cui al precedente articolo 12. Lo Stato richiedente assicura comunque se necessario l'adozione di misure di protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio (articolo 18). L'articolo 19 riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria, in base ai quali potranno essere forniti estratti di fascicoli penali, documenti od oggetti, mentre l'articolo 20 riguarda l'esecuzione di misure su beni, stru-

menti o proventi diretti e indiretti collegati ai reati su cui si indaga. L'articolo 21 è relativo alle modalità di ripartizione delle spese. L'articolo 23 riguarda le squadre investigative comuni che le autorità competenti delle Parti – in questo caso per l'Italia l'autorità giudiziaria procedente – possono costituire di comune accordo, per uno scopo determinato e un tempo limitato, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte contraente o di entrambe. L'articolo 24 prevede che nell'ambito della cooperazione giudiziaria bilaterale ciascuna delle Parti possa effettuare consegne controllate nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di acquisire elementi di prova necessari, ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili di reati. L'articolo 25 salvaguarda la facoltà delle Parti di cooperare a livello giudiziario anche in forme non previste dal Trattato in esame, in conformità tuttavia con le rispettive legislazioni nazionali e con i trattati internazionali loro applicabili. L'articolo 26 interviene in materia di consultazioni sull'interpretazione o applicazione del Trattato nonché sulle modalità di risoluzione di eventuali controversie mentre l'articolo 27 reca le disposizioni finali. Quanto al disegno di legge, esso si compone di 5 articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Trattati. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativa alla loro attuazione, mentre l'articolo 4 reca una clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Trattato di mutua cooperazione giudiziaria penale – eventualmente insorgenti da spese straordinarie o particolarmente elevate – si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle per-

sone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di parere la parola al relatore per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (C. 2579), già approvato dal Senato. Nel sottolineare la rilevanza del tema, anche alla luce della propria esperienza professionale, ricorda preliminarmente che la citata Convenzione, conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981, rappresenta il primo strumento internazionale vincolante volto alla protezione delle persone contro gli abusi nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale; essa disciplina altresì il flusso transfrontaliero dei dati. Oltre a prevedere un'ampia serie di garanzie per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, la Convenzione vieta, in assenza di garanzie previste dal diritto interno di ciascun Paese, il trattamento dei dati « sensibili » sull'origine razziale, le opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone a conoscere le informazioni raccolte su di loro e ad esigere, se del caso, rettifiche; l'unica restrizione a tale diritto può aversi solo nel caso in cui prevalga un interesse maggiore, quale, a titolo esemplificativo, la sicurezza pubblica o la difesa.

La Convenzione impone limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli Stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente. Della Convenzione sono attualmente Parti 55 Stati, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e 8 Stati non membri. Quanto al Protocollo in esame – non ancora in vigore in quanto ratificato soltanto da 9 Parti – esso modifica in maniera significativa la Convenzione, intervenendo su quasi tutti gli articoli, con lo scopo di modernizzarne e migliorarne il testo, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ed affrontando i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Rammenta che il Protocollo, composto da un preambolo, da 40 articoli e da un'appendice, è frutto di un lungo lavoro negoziale, svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tale aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* ed il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione delle modifiche che il Protocollo, una volta entrato in vigore con la ratifica di tutte le Parti, introdurrà alla Convenzione, fa presente che in questa sede si limiterà ad esporre le novità più significative. A tal fine segnala in primo luogo che il nuovo articolo 5 della Convenzione (sostituito dall'articolo 7 del Protocollo) prevede la proporzionalità del trattamento dei dati agli scopi legittimamente perseguiti, in un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici o privati in

gioco e i diritti e le libertà delle persone. In questo senso il trattamento dei dati non si può effettuare che sulla base di un consenso libero, informato e assolutamente chiaro dell'interessato, ovvero sulla base di altro fondamento previsto dalla legge. Viene inoltre ampliata la categoria dei dati noti come « sensibili », che includeranno anche profili genetici e biometrici, nonché quelli indicanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione delle persone. Rispetto a tali dati l'elaborazione è consentita solo in presenza nei singoli ordinamenti giuridici nazionali di precise garanzie di legge, che prevenano qualunque rischio per gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo al rischio di subire discriminazioni (articolo 6 della Convenzione come modificato dall'articolo 8 del Protocollo). Il Protocollo, inoltre, modifica la Convenzione prevedendo l'obbligo per il responsabile del trattamento dei dati, che è tenuto ad adottare misure tale da evitare accessi accidentali e non autorizzati, di notificare le violazioni suscettibili di interferire gravemente con i diritti fondamentali degli interessati (articolo 7 della Convenzione, sostituito dall'articolo 9 del Protocollo). Tra le ulteriori novità segnala la maggiore trasparenza richiesta nell'elaborazione dei dati (nuovo articolo 8 della Convenzione, aggiunto dall'articolo 10 del Protocollo), nonché il rafforzamento dei diritti degli individui interessati al trattamento dei propri dati, incluso quello a non essere soggetti ad una decisione che li riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato e a ricorrere al rimedio giuridico previsto dal successivo articolo 12 della Convenzione (articolo 9 della Convenzione, sostituito dall'articolo 11 del Protocollo). Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento e, se del caso, per i responsabili del trattamento dei dati (nuovo articolo 10 della Convenzione, introdotto dall'articolo 12 del Protocollo), e le eccezioni e restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 11 della Convenzione,

sostituito dall'14 del Protocollo). Il richiamato articolo 12 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 15 del Protocollo, prevede l'impegno delle Parti a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della Convenzione. Il Protocollo, inoltre, istituisce un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati (articolo 14 della Convenzione, sostituito dall'articolo 17 del Protocollo). In particolare se il destinatario dei dati è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della Convenzione, il trasferimento potrà avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi della Convenzione. Tali garanzie possono provenire da una legge statale o da normative di una organizzazione regionale, ovvero da accordi internazionali applicabili; oppure da garanzie dirette standardizzate fornite da strumenti giuridicamente vincolanti adottati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento dei dati. Vengono inoltre rafforzati i poteri delle autorità di controllo. In particolare l'articolo 19 del Protocollo, che sostituisce l'articolo 15 della Convenzione, stabilisce che le autorità di controllo hanno poteri di investigazione e di intervento; approvano misure di sicurezza standardizzate in relazione al trasferimento dei dati; emettono decisioni sulla violazione della Convenzione, potendo imporre in particolare sanzioni amministrative; possono portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni della Convenzione. Oltre a rafforzare le basi giuridiche necessarie alla cooperazione internazionale e alla reciproca assistenza fra le Parti in materia (articoli 21 e 22 del Protocollo che intervengono sugli articoli 16 e 17 della Convenzione) vengono inoltre stabilite le modalità di adesione allo strumento normativo da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 33 del Protocollo che sostituisce l'articolo 27 della Convenzione). Quanto al disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento l'8 luglio scorso, esso si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'ar-

articolo 2 riportano come di consueto le clausole, rispettivamente, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3 concerne l'autorità di controllo da individuare ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione come modificata dal Protocollo emendativo: per l'Italia tale autorità è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della Convenzione come emendata dal Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di parere la parola alla relatrice per la relazione illustrativa, avverte che la Commissione esprimerà il prescritto parere nella seduta di domani.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del testo unificato delle proposte di legge Paolo Russo C. 164, Bologna C. 1317, De Filippo C. 1666, Bellucci C. 1907 e Panizzut C. 2272, recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare », come risul-

tante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione. Prima di passare ad illustrare i contenuti del testo unificato in discussione, che è stato elaborato in sede di Comitato ristretto e che rappresenta una sintesi dei contenuti delle varie proposte di legge presentate dai diversi gruppi parlamentari, ricorda che per malattie rare, secondo una definizione adottata in ambito comunitario, si fa riferimento a patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti, che comportano tuttavia difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti invalidanti. Le malattie rare sono state identificate dall'Unione Europea, per le loro peculiarità, come materia sanitaria in cui è necessaria la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati Membri, incentivando la collaborazione anche in ottica transnazionale. Il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi, reca al Capo I (articoli da 1 a 3) le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, fornendo la definizione di malattie rare (articolo 2) e di farmaco orfano (articolo 3). Il Capo II (articoli da 4 a 6) prevede prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare, recando disposizioni in merito al piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e ai livelli essenziali di assistenza per le malattie rare (articolo 4), prevedendo norme in materia di assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani (articolo 5) ed istituendo il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare (articolo 6). Il Capo III (Centro nazionale, Comitato nazionale e rete per le malattie rare) è composto dagli articoli da 7 a 10. In particolare, l'articolo 7 attribuisce al Centro nazionale per le malattie rare l'attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza delle stesse. L'articolo 8 istituisce il Comitato nazionale per le malattie rare mentre l'articolo 9 prevede che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare. Con il medesimo Accordo deve, altresì, essere disciplinato il riordino della Rete nazionale delle malattie rare. L'articolo 10 è relativo ai flussi informativi delle reti per le malattie rare. Il Capo IV (articoli da 11 a 14) dispone in materia di ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare, recando norme in materia di finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani (articolo 11) e disponendo incentivi fiscali per favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani (articolo 12). L'articolo 13 prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovano la ricerca delle malattie rare mentre l'articolo 14 dispone in materia di formazione e informazione sulle malattie rare. Da ultimo il Capo V (articoli 15 e 16) reca le disposizioni finanziarie e finali, disponendo sulla copertura finanziaria del provvedimento all'articolo 15 e prevedendo all'articolo 16 una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che le proposte di legge Bellucci C. 1907 e Panizzut C. 2272, disponevano, rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 11, l'istituzione di consorzi regionali o interregionali per la ricerca clinica nel settore delle malattie rare. In particolare, la proposta di legge Bellucci C. 1907 disponeva, al comma 2 dell'articolo 4 che, tali consorzi « sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di uno statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati ». Anche il comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge Panizzut C. 2272 attribuiva a tali consorzi personalità giuridica propria. Tale previsione non è però confluita nel testo unificato in esame. Pertanto, fermo restando i contributi che potranno provenire dal dibattito, preannuncia, considerata l'assenza di profili di competenza della Commissione Giustizia, nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	18
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni Silveri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19

RISOLUZIONI:

7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.	
7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della risoluzione n. 7-00575 Fassino</i>)	23

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 11.30.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, prima di procedere con l'audizione prevista all'ordine del giorno, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta anche da remoto in quanto, trattandosi di un'audizione formale in sede di indagine conoscitiva, non sono previste votazioni. Fa presente che la Giunta ha, infatti, espresso all'unanimità un orientamento favorevole ad estendere – in via sperimentale e in relazione all'emergenza

sanitaria – le modalità di partecipazione da remoto: alle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Regolamento; alle sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; alle riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni; ad ogni altra seduta delle Commissioni – o di Comitati permanenti costituiti al suo interno – in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Precisa che la seduta odierna rappresenta, peraltro, la prima occasione per la Commissione per l'attuazione delle più recenti determinazioni della Giunta per il Regolamento in tema di partecipazione da

remoto ai lavori parlamentari nel perdurare dell'emergenza pandemica.

Coglie l'occasione per ricordare che anche ai deputati collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre, è necessario che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Per i deputati partecipanti da remoto è, inoltre, necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili.

A tal fine segnala che occorre, dunque, assicurarsi di disporre di apparecchiature congrue e di una connessione *internet* stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che, oltre a non assicurare il rispetto delle citate condizioni di isolamento da interferenze esterne, di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nelle quali è prevista la resocontazione sommaria ovvero la resocontazione stenografica, come nel caso della imminente seduta, in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, avverte che la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore.

Quanto ai deputati presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza a meno di non svolgere il proprio intervento dalla postazione accanto alla presidenza.

La Commissione prende atto.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni Silveri.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Commissario europeo per l'economia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), da remoto, Paolo FORMENTINI (LEGA), da remoto, Pino CABRAS (M5S), Maurizio LUPI (M-NI-USEIC !-AC), Laura BOLDRINI (PD), da remoto, e Piero FASSINO, *presidente*.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Commissario europeo per l'economia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri

e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che delle risoluzioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, è stato disposto l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Piero FASSINO, *presidente*, presenta quindi un nuovo testo della risoluzione a propria firma n. 7-00575, che è stato già trasmesso a tutta la Commissione con anticipo rispetto alla presente seduta (*vedi allegato*).

Nell'illustrare il nuovo testo, segnala che esso recepisce le novità intervenute ieri sera con le decisioni per il cessate il fuoco. Recepisce, inoltre, segnalazioni e rilievi pervenuti informalmente da parte di colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, dello stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché taluni spunti contenuti nella risoluzione n. 7-00556 presentata dal collega Delmastro delle Vedove. Evidenzia, infine, che lo sforzo redazionale compiuto con la presentazione del nuovo testo va nella direzione di un auspicabile voto unitario da parte di tutti i Gruppi sugli atti di indirizzo in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare la propria risoluzione n. 7-00556 ed auspica che la Commissione possa pervenire ad un testo condiviso nel quale, tuttavia, venga stigmatizzata con maggiore

forza l'interferenza messa in atto dalla Turchia nel conflitto tra Azerbaijan e Armenia. Tale intromissione può, d'altra parte, creare criticità nell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea nel suo complesso, provocare ulteriori crimini genocidari nei confronti dell'Armenia, oltre ad esporre l'Azerbaijan al rischio di progressiva radicalizzazione islamica, che Erdoğan sta promuovendo in tutti gli scenari in cui è presente, soprattutto se militarmente come in Siria e in Libia. Pur condividendo l'impianto complessivo dell'ultima proposta di risoluzione presentata dal presidente Fassino, che giudica assai equilibrata, si riserva di presentare qualche ulteriore proposta di modifica per rafforzare l'obiettivo di difendere l'indipendenza e l'autonomia dell'Armenia, presupposto indispensabile affinché tale Nazione possa tutelare la propria identità cristiana.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che il nuovo testo della risoluzione a propria firma tiene conto dei più recenti sviluppi della crisi, in particolare della dichiarazione sottoscritta ieri, 9 novembre, dai Presidenti Putin, Alyev e Pashinyan, che non costituisce un accordo per la pace ma per un immediato cessate il fuoco, per la restituzione all'Azerbaijan di territori in parte occupati dall'Armenia e per il dispiegamento lungo la linea di contatto di una forza di interposizione russa. Si tratta cioè di un accordo che abbisognerà di un successivo specifico impegno negoziale dall'intera comunità internazionale.

Nell'impegno ad elaborare un testo che risponda il più possibile ad uno spirito unitario e che sia aderente alla realtà dei fatti, rispetto al nuovo testo oggi presentato propone di eliminare dalla parte in premessa il riferimento alle dichiarazioni del Presidente iraniano Rohani circa il rischio che qualcuno voglia trasferire in regioni prossime ai propri confini terroristi dalla Siria e da altre parti, nonché di sopprimere il richiamo alla dichiarazione Presidente dell'Azerbaijan Aliyev circa il fallimento di soluzioni politiche negoziate, superato, di fatto, dalla firma della tregua. Nel primo caso si tratta di dichiarazioni di un Paese che non è estraneo a pratiche di sostegno di

formazioni di stampo terroristico in Medio Oriente e, nel secondo caso, di affermazioni superate dagli eventi di ieri sera. Quanto alla parte dispositiva, invita il collega Delmastro delle Vedove a valutare con attenzione il convinto impegno relativo alla tutela dell'identità cristiana in una regione, come il Nagorno Karabakh, a maggioranza musulmana.

In risposta alle sollecitazioni del collega Delmastro delle Vedove, segnala, infine, di aver già recepito nella parte dispositiva le proposte del collega sull'interferenza turca nel conflitto e sulla necessità di tutelare la regolarità dei flussi energetici di oleodotti e gasdotti connessi all'Italia e all'Europa.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa della Commissione, invita a valutare con attenzione alcuni passaggi delle risoluzioni presentate, tenendo conto dei continui sviluppi in atto rispetto nella crisi tra Armenia ed Azerbaijan, a partire dallo stesso cessate il fuoco che è stato deciso ieri e che adesso occorre che le Parti si impegnino a mantenere.

A suo avviso occorre riconsiderare la parte in cui si sollecita il Gruppo di Minsk a riprendere la sua iniziativa di mediazione tra le Parti, che potrebbe essere messa in discussione dalla scelta fatta di schierare una forza di interposizione russa. Al riguardo, ribadendo quanto affermato più volte dal Ministro Di Maio, sottolinea che il Governo italiano sarebbe in astratto assai favorevole ad una ripresa dei negoziati di pace con la mediazione del medesimo Gruppo di Minsk, di cui l'Italia è parte. Informa la Commissione, inoltre, che per il tramite dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono stati stanziati circa 500 mila euro a beneficio del Comitato Internazionale della Croce Rossa per interventi di sostegno immediato alla popolazione civile, duramente provata dalla ripresa delle ostilità.

In conclusione, auspica l'approvazione di un atto di indirizzo con il più ampio consenso possibile, che dia forza alla posizione dell'Italia e che tenga nel dovuto conto gli sviluppi della crisi in atto.

Edmondo CIRIELLI (FDI), esprimendo apprezzamento per lo sforzo tempestivo ed unitario della Presidenza, sottolinea che la richiesta di inserire una più ferma condanna dell'interferenza turca risponde all'esigenza di assicurare certezza nei flussi di approvvigionamento energetico, ma è anche coerente con l'amicizia storica che lega il nostro Paese all'Armenia e con l'obiettivo di ribadire il rispetto del diritto internazionale. Sottolinea che l'Italia può, in generale, esercitare un ruolo positivo nella regione caucasica grazie alle ottime relazioni che intrattiene con le Parti in conflitto. Concorda con la proposta del Presidente Fassino di sopprimere il riferimento alle dichiarazioni fatte dal Presidente Rohani e dal presidente Alyev.

Pino CABRAS (M5S) ritiene che il conflitto tra Armenia e Azerbaijan sia il portato di due crisi convergenti: da un lato, il collasso dell'URSS, cui hanno fatto seguito aspre dispute territoriali per la ridefinizione dei confini delle repubbliche *ex* sovietiche; dall'altro, la destabilizzazione di tutto il quadrante mediorientale: non a caso, tanto in Libia quanto in Siria agiscono i medesimi attori regionali – Turchia e Russia – riproducendo nei diversi scenari le stesse dinamiche di contrapposizione. Evidenzia, altresì, l'estrema pericolosità delle milizie jihadiste che operano nel teatro di guerra, su cui occorre mantenere massima vigilanza, rilevando l'opportunità di mantenere il passaggio relativo alle dichiarazioni di Rohani sui rischi di destabilizzazione di una porzione dell'Iran, quella maggiormente esposta alle infiltrazioni dei terroristi islamici. Al riguardo ricorda che in Iran è presente una minoranza azera e che le dichiarazioni di Rohani vanno contestualizzate nella particolare condizione di quel Paese. Riguardo alla Turchia, sottolineando le radici storiche e culturali che sono alla base delle mire egemoniche del regime di Erdoğan, evidenzia la necessità di aumentare la pressione a livello di Unione europea per rafforzare il ruolo del Gruppo di Minsk e porre fine alle interferenze di Ankara.

Da ultimo, esprime sgomento e condanna fermamente le dichiarazioni del pre-

sidente della Federcalcio del Nagorno Karabakh, secondo il quale gli armeni dovrebbero essere sterminati, e che danno la misura della tensione e dei rischi di derive drammatiche che la crisi in atto reca con sé.

Osvaldo NAPOLI (FI), associandosi alle riflessioni del collega Cirielli, sottolinea la sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sulle medesime posizioni.

Emilio CARELLI (M5S), intervenendo da remoto, si associa all'auspicio di un voto unanime sulla risoluzione che, a suo avviso, dovrebbe contenere un preciso impegno dell'Italia per una soluzione politico-diplomatica e comunque pacifica della controversia, recependo anche i suggerimenti del collega Delmastro delle Vedove sull'interferenza turca, sulle questioni relative all'approvvigionamento energetico e sulla tutela dell'identità cristiana.

Paolo FORMENTINI (LEGA), segnalando che il proprio Gruppo ha fatto pervenire informalmente limitate modifiche al testo proposto dal Presidente, ne auspica l'approvazione all'unanimità come segno tangibile della solidarietà del nostro Paese nei riguardi del popolo armeno, che rischia di subire un nuovo, tragico genocidio dopo quello patito nel secolo scorso ad opera dell'Impero ottomano. Pur concordando sull'opportunità di condannare l'intromissione turca, sottolinea che l'accordo sul cessate il fuoco e il conseguente dispiegamento di una forza di interposizione russa contribuirà in maniera decisiva a ridimensionare il ruolo di Ankara nella regione. Concorda, altresì, sulla soppressione, nelle premesse, del riferimento alle dichiarazioni di Rohani e suggerisce di inserire un passaggio più esplicito sulla necessità di promuovere il sostegno internazionale in tema di aiuti umanitari, per alleviare le sofferenze della popolazione civile, duramente provata dai danni alle strutture ospedaliere e ai servizi essenziali.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, alla luce del fatto che, secondo le ultime informazioni, il presidente del Nagorno Karabakh risulta avere abbandonato il Paese, suggerisce di sostituire il termine « Autorità del Nagorno Karabakh » con la definizione « Autorità di fatto ». Rileva, altresì, l'opportunità di valutare con attenzione l'uso del termine « interferenza » di ogni tipo, dal momento che, in base all'accordo sul cessate il fuoco, la Federazione Russa si appresta ad esercitare un ruolo assai invasivo con il dispiegamento della forza di interposizione.

Pino CABRAS (M5S) in merito all'osservazione del Sottosegretario rispetto all'uso del termine « interferenza » sottolinea la necessità di evitare slittamenti semantici che potrebbero indurre ad equivoci e compromettere gli obiettivi della risoluzione.

Piero FASSINO, *presidente*, concorda con il collega Cabras. Esprimendo soddisfazione per l'impegno ad approvare unanimemente un testo condiviso, nell'auspicio che il collega Delmastro delle Vedove voglia considerare il ritiro del suo atto di indirizzo, preannuncia l'intenzione di presentare, in vista della seduta di giovedì 12 novembre un ulteriore nuovo testo di risoluzione, che tenga conto degli ultimi sviluppi della crisi in Nagorno Karabakh e del dibattito fin qui svolto.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO fa presente che in queste ore nelle strade di Baku sono in corso i festeggiamenti per l'andamento della crisi.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, acconsente al ritiro della propria risoluzione n. 7-00556.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Risoluzioni nn. 7-00556 Delmastro delle Vedove e 7-00575 Fassino:
Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.**

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00575 FASSINO

La III Commissione,

premessi che:

il Nagorno Karabakh, regione appartenente all'attuale Repubblica dell'Azerbaijan, è storicamente abitata in prevalenza da una radicata e storica comunità armena;

detta comunità – che dagli anni '80 rivendica il diritto all'autodeterminazione – nel 1991 si è unilateralmente costituita, con il sostegno dell'Armenia, in Repubblica indipendente dell'Artsakh non riconosciuta dalla comunità internazionale;

tale decisione ha suscitato tra il 1991 e il 1994 un conflitto armato tra Azerbaijan, Armenia e Nagorno Karabakh che ha causato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di sfollati;

dopo la vittoria militare armena, Jerevan ha preso il controllo – oltre che del Nagorno-Karabakh propriamente detto – anche di sette distretti totalmente azeri, costringendo centinaia di migliaia di azeri a sfollare dai propri villaggi;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 ha chiesto con quattro diverse risoluzioni il ritiro dei territori occupati da parte dell'Armenia;

l'Azerbaijan ritiene illegittima e in contrasto con i principi del diritto internazionale la sottrazione alla sua sovranità del Nagorno-Karabakh;

sin dal 1994 si sono susseguiti episodi di conflitto armato, fino a che il 27 settembre 2020 sono riprese le ostilità tra Armenia e Azerbaijan che, nonostante tre tregue umanitarie, hanno causato la morte di almeno 5.000 persone, nonché ingenti

danni a infrastrutture, abitazioni e monumenti;

la Turchia ha esplicitamente appoggiato l'intervento militare azeri e, secondo numerose fonti, avrebbe favorito l'arrivo sul teatro di guerra caucasico di centinaia di miliziani radicali provenienti dalla Siria e dalla Libia;

il Presidente iraniano Hassan Rohani ha affermato: « È inaccettabile per noi che qualcuno voglia trasferire terroristi dalla Siria e da altre parti, in regioni prossime ai nostri confini »;

il Gruppo di Minsk – costituito in sede OSCE nel 1994 e formato da Russia, Stati Uniti e Francia e da altri dieci Paesi tra cui l'Italia e anche la Turchia – non è mai stato in grado di operare a causa dell'opposizione armena alla partecipazione turca;

i *co-chair* del Gruppo di Minsk – USA, Russia e Francia – hanno invece condotto a lungo negoziati tra le Parti senza esito e le tregue umanitarie negoziate nelle scorse settimane, promosse dai tre *co-chair* di Minsk, con il sostegno anche dalla Unione europea, sono state violate in brevissimo tempo;

il Presidente dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, ha esplicitamente dichiarato che, stante il fallimento fino ad oggi di soluzioni politiche negoziate, l'Azerbaijan intende recuperare con le armi il controllo dei distretti azeri occupati e del Nagorno Karabakh;

il 7 ottobre 2020 l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato lo stanziamento di mezzo milione di euro in aiuti

umanitari europei per soccorrere le popolazioni civili colpite dal conflitto;

con lo scoppio del conflitto, il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dell'alta tecnologia dell'Azerbaijan ha annunciato la limitazione di internet in tutto il Paese specificando, in un comunicato sul sito *web* del Ministero, che tale decisione è direttamente correlata ai combattimenti con l'Armenia per impedire la diffusione di « provocazioni armene »;

i ripetuti tentativi di mediazione, a partire dai cosiddetti Principi di Madrid discussi nel 2007, non sono riusciti fino ad ora ad avvicinare le parti e ad arrivare alla definizione di un percorso chiaro e condiviso;

la lunga attesa non ha fatto altro che esasperare le ragioni del conflitto da una parte e dall'altra, per cui è urgente una soluzione condivisa e definitiva che ponga fine a recriminazioni o rivendicazioni di sorta;

il 9 novembre i Presidenti Putin, Alyev e Pashinyan hanno sottoscritto una dichiarazione che prevede l'immediato cessate il fuoco, la restituzione all'Azerbaijan di territori occupati dall'Armenia e il dispiegamento lungo la nuova linea di contatto di una forza di interposizione russa,

impegna il Governo:

a sollecitare tutte le Parti a sospendere le operazioni militari e a rispettare rigorosamente il cessate il fuoco e gli impegni convenuti il 9 novembre;

a sostenere, in tutte le sedi opportune, le iniziative di OSCE, ONU e Unione Europea per l'avvio, senza precondizioni, di negoziati finalizzati a una soluzione politica, stante che non esistono durature soluzioni armate alle controversie internazionali;

a sollecitare il Gruppo di Minsk a riprendere la sua iniziativa di mediazione tra le Parti;

a richiedere alla Turchia e a ogni Paese terzo di astenersi da ogni forma di interferenza nel conflitto e di sostenere e le iniziative di mediazione messe in campo dalle istituzioni internazionali;

a sottolineare con le autorità azere, armene e del Nagorno Karabakh l'importanza di garantire, nei territori da loro controllati, la tutela dei diritti umani, il rispetto dell'identità di ogni comunità e del pluralismo culturale e religioso;

a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare la popolazione del Nagorno-Karabakh, che custodisce una presenza millenaria del cristianesimo in un contesto regionale di nazioni a maggioranza religiosa musulmana;

a garantire il massimo impegno dell'Italia, d'intesa con le istituzioni comunitarie, per assicurare i necessari aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto e per contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione della regione;

a tutelare la regolarità dei flussi energetici di oleodotti e gasdotti connessi all'Italia e all'Europa.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fincantieri (*Svolgimento e conclusione*) 25

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 16.35.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fincantieri.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, dando il benvenuto all'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono e ai suoi assistenti – dottor Pelosini, *Vice President Public Affairs*, dottor Autorino, *Vice President Media Relations* e dottor Tomao, *Pu-*

blic Affairs Defence Affairs & International Relation – e ai colleghi deputati che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

Giuseppe BONO, *Amministratore delegato della Fincantieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria TRIPODI (FI) e, da remoto, i deputati Giovanni Luca ARESTA (M5S) e Alberto LOSACCO (PD), la deputata Wanda FERRO (FDI) e i deputati Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e Giovanni RUSSO (M5S).

Giuseppe BONO, *Amministratore delegato della Fincantieri*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Bono per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00423 Vacca, n. 7-00550 Lattanzio, n. 7-00552 Belotti, n. 7-00553 Piccoli Nardelli, n. 7-00557 Mollicone e n. 7-00558 Aprea, su beni culturali e tecnologia digitale, di Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica presso l'Università degli studi Roma Tre; Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino; Adele Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia; Sarah Dominique Orlandi, coordinatrice del gruppo di lavoro Digital Heritage di ICOM Italia; Andrea Brugnoli, coordinatore del movimento di idee « Fotografie libere per i beni culturali »; e Laura Moro, direttrice dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital library	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	27
---	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	37
--	----

DL n. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
---	----

SEDE REFERENTE:

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2716 Vacca</i>)	31
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli	36
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-

00423 Vacca, n. 7-00550 Lattanzio, n. 7-00552 Belotti, n. 7-00553 Piccoli Nardelli, n. 7-00557 Mollicone e n. 7-00558 Aprea, su beni culturali e tecnologia digitale, di Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica presso l'Università degli studi Roma Tre; Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino; Adele

Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia; Sarah Dominique Orlandi, coordinatrice del gruppo di lavoro Digital Heritage di ICOM Italia; Andrea Brugnoli, coordinatore del movimento di idee « Fotografie libere per i beni culturali »; e Laura Moro, direttrice dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital library.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, in materia di sostegno della ricerca su farmaci orfani e malattie rare, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione.

Evidenzia che la legge si prefigge la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, e questo attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, l'uniforme erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani e la ricerca nel campo.

Fa presente che per malattie rare – come la proposta precisa nelle definizioni

– si intendono le malattie, comprese quelle di origine genetica, che si presentano con bassa prevalenza, mentre per farmaci orfani si intendono quelli necessari per diagnosi, profilassi o terapia di affezioni gravi che colpiscono non più di cinque individui su diecimila.

Segnala che la proposta di legge prevede che i centri di riferimento (quelli di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279) definiscano il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato per il paziente. I trattamenti sanitari compresi nel piano sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, come pure i dispositivi medici o i presidi sanitari occorrenti.

Rileva che sono dettate misure specifiche per garantire ai pazienti affetti da malattia rara l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani e che è istituito un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza di queste persone, nei casi più gravi.

Fa presente che, inoltre, è previsto che, con regolamento ministeriale siano individuati interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare negli ambienti di vita e di lavoro, a valere dalle risorse del Fondo. Gli interventi dovranno servire tra l'altro a garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, e dovranno assicurare che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto – tra l'altro – del personale della scuola appositamente formato, oltre che degli operatori delle reti territoriali di assistenza e dei familiari o del *caregiver* della persona affetta da una malattia rara.

Segnala che l'adozione del regolamento ministeriale è prevista (articolo 6, comma 3) in capo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che deve essere sentito anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale. In proposito

ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche del Ministro dell'istruzione.

Per quanto riguarda la ricerca specifica nel settore, evidenzia che è disegnata una rete di strutture: dal Centro nazionale per le malattie rare, che ha il compito di svolgere attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani, al Comitato nazionale per le malattie rare, che dovrà svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

Segnala che è prevista l'adozione ogni tre anni di un Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.

Fa presente che, d'accordo con le regioni, è previsto poi che si provveda al riordino della Rete nazionale delle malattie rare.

Sottolinea che è specificato che le regioni devono assicurare il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.

Per quanto riguarda la ricerca, rileva che sono previste nuove risorse, derivanti da un versamento obbligatorio da parte delle aziende farmaceutiche. Le nuove risorse sono destinate – tra l'altro – a studi preclinici e clinici, a studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia, a ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati e a progetti di sviluppo di test per *screening* neonatale per diagnosi di malattie rare.

Fa presente che è previsto un sistema di incentivi fiscali a favore dei soggetti che svolgono o finanziano attività di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani. È prevista l'adozione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, per stabilire criteri e modalità di attuazione della norma sull'accesso agli incentivi fiscali.

Segnala, inoltre, che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono

svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000. Sottolinea che le richieste sono approvate dal Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data della presentazione e che l'ammissione agli incentivi previsti o l'eventuale esclusione sono comunicati ai richiedenti, entro sei mesi, in forma scritta. Segnala che, in caso di esclusione, la comunicazione contiene in dettaglio le motivazioni e che lo stesso progetto di ricerca può comunque essere ripresentato, opportunamente modificato. Sottolinea che il Ministro dell'università e della ricerca è chiamato a stabilire, con proprio decreto, che siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni per ciascuna delle tipologie di attività di ricerca industriale già incentivate sulla base del comma 21 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

Evidenzia, infine, che il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, oltre che le regioni, sono chiamati a promuovere la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Cristina PATELLI (LEGA) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta di parere.

Luigi CASCIELLO (FI), premesso di reputare d'importanza prioritaria il provvedimento in esame, ricorda l'impegno del gruppo di Forza Italia sul tema del sostegno della ricerca e della produzione dei

farmaci orfani e della cura delle malattie rare: impegno dimostrato anche dal fatto che la proposta di legge C. 163 porta come prima firma quella del deputato Paolo Russo. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

DL n. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Vacca, ha svolto la propria relazione introduttiva sul provvedimento e formulato la proposta di esprimere parere favorevole.

Luca TOCCALINI (LEGA) ritiene necessario sottolineare un dato politico che reputa fondamentale, ossia il fatto che – in un momento storico decisamente drammatico come quello che il Paese sta affrontando a causa dell'emergenza sanitaria – il Parlamento, per un capriccio del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, si

impegna, anziché sulla crisi in atto, sulla modifica dei decreti-legge « Sicurezza » adottati del Governo precedente, con lo scopo di colpire Salvini. Ritiene che questa scelta non solo non corrisponda alle priorità del Paese, ma che abbia risvolti rischiosi, se solo si pensa al recente attentato di Nizza, il cui artefice era un immigrato sbarcato a Lampedusa ed evaso da un centro di identificazione. Reputa pericoloso depotenziare il meccanismo creato con i decreti-legge « Sicurezza », che hanno dato risultati soddisfacenti in termini di riduzione degli sbarchi, anche perché si causa in questo modo ulteriore insicurezza nella comunità italiana. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime perplessità sull'intervento del deputato Toccalini, osservando che l'aver rinviato la votazione della proposta di parere del relatore ad una seduta successiva a quella in cui lo stesso relatore ha svolto la sua relazione, fa perdere di vista il fatto che gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione sono marginali. Pertanto, al fine di garantire più coerenza alla discussione, auspica che in futuro, su provvedimenti analoghi, la Commissione concluda il proprio esame, esprimendo il proprio parere, in un'unica seduta. Ciò premesso, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo LATTANZIO (MISTO), richiamando l'intervento del deputato Toccalini, esprime l'avviso che il Parlamento, e in questo caso l'aula della Commissione, dovrebbe essere il luogo della discussione argomentata sulle scelte politiche, e non della propaganda. Ritiene che i decreti-legge « Sicurezza » del precedente Governo non abbiano accresciuto la sicurezza del Paese, ma abbiano invece creato maggiore insicurezza e che l'apparente riduzione del numero degli sbarchi sia stata dovuta esclusivamente al venir meno dei necessari tracciamenti. A suo avviso, è in corso, da parte di alcune forze politiche, un tentativo di distogliere l'atten-

zione dell'opinione pubblica dalla realtà, come già avvenuto in estate, quando si è cercato di far passare l'idea che il Covid-19 entrasse nel nostro Paese tramite i flussi migratori. Esorta infine tutti a evitare strumentalizzazioni, ricordando che l'insicurezza nel Paese dipende per esempio dalla criminalità organizzata: un fenomeno italiano che va affrontato molto seriamente.

Luigi CASCIELLO (FI) ritiene che la questione di fondo oggi sia quella delle priorità per il Paese: pur considerando importante la tematica dell'immigrazione e della sicurezza, ritiene che al momento vi siano temi più urgenti da affrontare. Quindi, premesso di non credere che la materia dei flussi migratori possa essere trattata in maniera generale nella Commissione cultura, che non ha competenza in questo campo, si limita a dire, senza nessun intento di propaganda politica, che personalmente ritiene necessario rafforzare il controllo delle frontiere. Ciò premesso, annuncia il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Daniele BELOTTI (LEGA) non condivide le perplessità della deputata Piccoli Nardelli, osservando che anche altre volte la Commissione ha dedicato più di una seduta a provvedimenti che presentavano aspetti di propria competenza solo marginali. Con riferimento poi all'intervento del deputato Lattanzio, che ha accusato la sua parte politica di fare della propaganda, ricorda che a suo tempo lo stesso deputato – come altri deputati che oggi ne parlano criticamente – ha votato a favore dei decreti-legge « Sicurezza », entro la maggioranza che sosteneva il precedente Governo.

Ciò premesso, ribadisce che la Lega ritiene assurdo che il Parlamento, anziché mantenere il contatto con la realtà e con i cittadini e tenere conto del momento drammatico di crisi sanitaria ed economica che il Paese sta vivendo, si dedica a discutere provvedimenti come quello in materia di omofobia e transfobia trattato dalla Camera la settimana scorsa o come quello in esame oggi.

Ritiene che la scelta degli argomenti da trattare sia il frutto non di una attenta

valutazione delle esigenze del Paese, ma di un mero accordo politico tra i partiti di maggioranza: uno scambio che non tiene conto dei reali bisogni dei cittadini.

A parte questo, stigmatizza la linea del Governo che, da una parte, impone il *lock-down* in numerose regioni e, dall'altra parte, permette agli immigrati il libero ingresso nel nostro Paese, senza rendersi conto che aumentare le spese per l'accoglienza degli stranieri non è accettabile quando, in un momento di crisi economica, il sistema di *welfare* italiano non riesce a soddisfare le richieste di supporto che provengono dagli imprenditori e dai lavoratori italiani. Ritiene che in questo modo si mandi oltreconfine un messaggio sbagliato: « venite e fate quel che volete ».

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritiene che quello dell'immigrazione sia un tema complesso. Premesso che nessuno può dirsi contrario ad accogliere chi scappa da guerre e carestie come nessuno può dirsi favorevole ad accogliere chi intende attentare al nostro sistema democratico, bisogna oggi attenersi ai profili del provvedimento di competenza della Commissione cultura, che sono molto limitati. Ricorda che il decreto in esame dispone la convertibilità in permesso di lavoro per il permesso di soggiorno per attività sportiva, sopprime la condizione per cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore straniero poteva essere conseguito se lo straniero aveva la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale e prevede l'avvio di ulteriori progetti di integrazione. In conclusione, annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di parere del relatore.

Patrizia PRESTIPINO (PD), nel ricordare che è grazie al lavoro di due ricercatori tedeschi immigrati dalla Turchia che oggi Pfizer-BioNTech ha potuto annunciare di aver sperimentato un vaccino contro il Covid-19 efficace al 90 per cento, fa presente che, senza una politica di apertura e accoglienza, in Germania non si sarebbero raggiunti questi sorprendenti risultati.

Marco BELLA (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che tiene conto dei limitati profili di competenza della Commissione, osserva, in particolare, che riconoscere il permesso di soggiorno ai ricercatori stranieri contribuisce a formare un'immigrazione di qualità, che è ciò che altri Paesi hanno e di cui l'Italia ha bisogno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 16.

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2716 Vacca).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2716 Vacca, che, vertendo sull'identica materia delle altre proposte di legge in titolo, è stata ad esse abbinata.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, ricorda che le proposte di legge di cui la Commissione inizia oggi l'esame intervengono in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, nell'ottica di una ulteriore liberalizzazione del settore. In tal senso segnala che sono anche ridefinite le competenze della Società italiana autori ed editori (SIAE). Inoltre, evidenzia che una delle proposte di legge

(C. 1305 Battelli) prevede l'istituzione di un'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), alla quale, fra l'altro, vengono assegnate le funzioni attualmente svolte, con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e vengono trasferite alcune funzioni della SIAE.

Fa presente che si tratta di provvedimenti estremamente articolati e complessi. Rammenta che la relazione che svolgerà oggi si soffermerà sulle proposte di legge C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio, che sono state assegnate da più tempo, mentre sulla proposta di legge C. 2716 Vacca, che è stata assegnata venerdì scorso, riferirà nella prossima seduta. Preannuncia che i contenuti delle proposte di legge C. 1305 e C. 1735 saranno esposti per argomento, limitatamente alle previsioni principali. Per ulteriori dettagli, rinvia all'esteso dossier del Servizio studi.

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, ricorda che è la legge n. 633 del 1941 a regolare la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, stabilendo misure a tutela sia dei diritti morali sia dei diritti patrimoniali (i cosiddetti diritti di utilizzazione economica dell'opera). In particolare, segnala che la legge del 1941 contiene disposizioni a tutela dei diritti d'autore e dei diritti cosiddetti connessi, ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini.

Per quanto riguarda i diritti dell'autore, ricorda che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo; ha il diritto di riprodurla, trascriverla, eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico, distribuirla, tradurla, noleggiarla e darla in prestito, distribuirla. Rammenta che i diritti esclusivi sono fra loro indipendenti e che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri.

Per quanto riguarda invece i diritti connessi, segnala che tra i più importanti ci sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o di supporti analoghi, ai produttori

di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive. In particolare, sottolinea che, salvi i diritti spettanti all'autore, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, nonché di autorizzare la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Evidenzia che il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dei suoi fonogrammi. Fa presente che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni. Segnala che coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni.

Per quanto concerne i soggetti autorizzati a gestire l'attività di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ricorda che il testo originario dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 aveva riservato in via esclusiva alla SIAE questa attività, ferma restando la facoltà dell'autore e dei suoi successori o aventi causa di esercitare i loro diritti direttamente. In particolare, rammenta che l'intermediazione è esercitata in vista della concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; della percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; e della ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto, fermo che una parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. Ricorda, inoltre, che i limiti e le modalità della ripartizione sono stati determinati con l'articolo 59 del regolamento emanato con il regio decreto n. 1369 del 1942.

Fa presente che nel 1992, l'articolo 4 della legge n. 93 del 1992 ha poi affidato

all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) la tutela dei diritti di questi artisti (che sono diritti connessi), nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie e che nel 2012, l'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. n. 1 del 2012 ha liberalizzato l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi.

Segnala che sulla materia è poi intervenuta la direttiva europea 2014/26/UE, emanata per armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti indicati. Evidenzia che la direttiva ha disposto che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro.

Ricorda che il recepimento della direttiva 2014/26/UE è avvenuto in Italia con il decreto legislativo n. 35 del 2017, che tra l'altro ha disposto che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta l'amministrazione dei loro diritti indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ferma rimanendo, però, relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, l'esclusiva della SIAE.

Rammenta che sul punto è poi intervenuto il decreto-legge n. 148 del 2017, che, con l'articolo 19, ha esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia – ma non anche alle entità di gestione indipendenti – la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore – affiancandosi alla SIAE – subordinatamente alla verifica del rispetto dei requisiti da parte AGCOM.

Ritiene utile anche ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella Relazione alle Camere sull'attività svolta per il 2017, ha evidenziato, con

riferimento alle disposizioni introdotte dal citato articolo 19 del citato decreto-legge n. 148 del 2017, « che la modifica volta ad attribuire, oltre alla SIAE, anche agli “altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35” la riserva esclusiva sull’attività di intermediazione sui diritti d’autore non è sufficiente a garantire un completo processo di liberalizzazione del settore, in quanto limita la prestazione di questa tipologia di servizi a un’unica categoria di soggetti, vale a dire agli organismi di gestione collettiva, ponendosi in contrasto con la più volte auspicata piena apertura alla concorrenza dell’attività di intermediazione del diritto d’autore. Secondo l’Autorità, si dovrebbe consentire l’ingresso sul mercato italiano a operatori diversi dagli organismi di gestione collettiva, come ad esempio a entità di gestione indipendenti che, oltre a essere espressamente previste dalla direttiva 2014/26/UE, rappresentano una realtà concreta in numerosi Paesi. La norma – ha affermato l’AGCOM – pone dunque una evidente disparità di trattamento tra gli operatori intermediari sulla base delle mere caratteristiche organizzative degli stessi ».

Per quanto concerne gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, ricorda che, in base all’articolo 2 del già citato decreto legislativo n. 35 del 2017, per organismo di gestione collettiva si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE. Ricorda che per entità di gestione indipendente, si intende invece un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell’organismo di gestione collettiva ma, a differenza di questo, non è detenuto né controllato dai titolari dei diritti e persegue fini di lucro.

Segnala che gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione

dei diritti connessi al diritto d’autore devono disporre di specifici requisiti.

Passando al contenuto delle proposte di legge, cominciando dai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione dei diritti d’autore, segnala che sia la proposta n. 1305, sia la n. 1735 estendono alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza.

Nel quadro della liberalizzazione, evidenzia che la proposta n. 1735 dispone, in particolare, che la SIAE esercita le attività di intermediazione per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di una presunzione legale di rappresentanza, anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente. Precisa che, nel caso di un’opera creata con il contributo di più autori – con riferimento alla quale il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori – ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori. Fa presente che la proposta di legge stabilisce inoltre che la SIAE non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente legittimati all’intermediazione del diritto d’autore. Segnala che nel caso di mancato accordo, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti dall’AGCOM, sulla base degli standard internazionali e di alcune categorie di diritti elencati.

Per quanto riguarda i requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore, segnala che la proposta n. 1735 fa salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto, che sancisce, tra l’altro, il principio secondo cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Segnala che entrambe le proposte di legge elencano gli ulteriori obblighi – in alcuni casi, coincidenti o comunque raffrontabili, in altri, diversi – cui sono tenuti gli intermediari.

Relativamente alla verifica dei requisiti, fa presente che la proposta C. 1735 la affida all'AGCOM, che deve pubblicare nel proprio sito internet, con efficacia di pubblicità legale, l'elenco costantemente aggiornato dei soggetti che ne risultano in possesso. A sua volta, la proposta C. 1305 da un lato sopprime l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2017, in base al quale l'AGCOM pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei medesimi requisiti, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso degli stessi; e dall'altro lato stabilisce che la nuova Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) istituita dalla medesima proposta di legge cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito internet del registro degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza. Fa presente che l'iscrizione nel registro è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente.

Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, segnala che la proposta C. 1305 elimina il riferimento specifico al regolamento cui la norma vigente demanda la definizione dei limiti e delle modalità di riparto, senza, tuttavia, specifica con quale atto si dovrà provvedere.

Fa presente che la proposta n. 1735, invece, dispone che i proventi non distribuibili sono utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 35 del 2017, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio. Sottolinea che l'articolo 19 citato dispone che gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono considerati non distribuibili tra-

scorsi tre anni dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari. Evidenzia che gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Riguardo allo scenario in cui i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo alla percezione di proventi in Paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ma i titolari di tali diritti, per qualsiasi motivo, non provvedono alla percezione di tali proventi, segnala che le proposte di legge n. 1305 e n. 1735 recano previsioni diverse. Non entra nello specifico di questo aspetto, rinviando ai testi delle due proposte.

Per quanto riguarda la ridefinizione della natura e delle competenze della SIAE, segnala che la proposta C. 1305 dispone che essa cessi di essere ente pubblico economico e possa trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze. Conseguentemente, dispone l'attivazione di un arbitrato per la ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della società, allo scopo di arrivare alla liquidazione dei residui passivi e alla vendita degli immobili di proprietà dell'ente, mentre il patrimonio ad alto valore artistico-culturale viene direttamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Fa presente che entrambe le proposte di legge ridefiniscono le competenze della SIAE, attribuendo ad altri soggetti alcuni compiti in materia di tutela dei diritti d'autore e che entrambe le proposte di legge intervengono sulla previsione di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge n. 633 del 1941 –

in base alla quale — ai fini della determinazione del diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera — non è considerata pubblica la recitazione delle opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa fra la SIAE e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Evidenzia che le due proposte dispongono che questi protocolli siano individuati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Fa presente che le proposte di legge intervengono poi sulla previsione di cui all'articolo 15-*bis* della legge n. 633 del 1941, in base alla quale la misura del compenso ridotto spettante all'autore per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato è individuata sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate o, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentito il Ministro dell'interno; al riguardo segnala che le due proposte dispongono che la misura del compenso è individuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Evidenzia che le proposte intervengono poi sulla previsione dell'articolo 58 della legge n. 633 del 1941, in base alla quale la misura dell'equo compenso spettante all'autore per l'esecuzione di opere radiodiffuse in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori è determinata periodicamente d'accordo fra la SIAE e la rappresentanza della associazione sindacale competente. Al riguardo fa presente che le due proposte dispongono che la misura è determinata invece attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendente e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

Inoltre, segnala che entrambe le proposte di legge intervengono, anche se in modi differenti, in materia di competenze rela-

tive ai compensi dovuti agli autori ed agli editori per la riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno pubblicate o delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche.

Fa presente che entrambe le proposte di legge intervengono poi — anche qui con previsioni differenti — sull'articolo 180, terzo comma, della legge n. 633 del 1941, in base al quale l'attività della SIAE nei Paesi stranieri in cui essa ha una rappresentanza organizzata si esercita secondo le norme stabilite dal regolamento. In particolare, segnala che la proposta n. 1735 sopprime tale disposizione, mentre la proposta C. 1305 sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente.

Evidenzia che, a parte questo, le due proposte di legge intervengono su numerosi altri ambiti non sovrapponibili e raffrontabili.

In particolare, segnala che la proposta C. 1735 dispone che la misura del compenso da corrispondere agli artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma utilizzato per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, invece che alla SIAE, la tenuta del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore: registro in cui sono tenuti il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma. Segnala che la proposta stabilisce, ancora, che la ripartizione tra gli aventi diritto del Fondo per il diritto di prestito pubblico — istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e finalizzato ad assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici — non spetti più alla SIAE e, conseguentemente, sopprime la previsione in base alla quale, per l'attività di ripartizione, alla SIAE spetta una provvigione.

Fa presente che, a sua volta, la proposta C. 1305, stabilisce che, dopo la morte dell'autore, l'amministrazione dei diritti di utilizzazione dell'opera – qualora tali diritti siano in comunione tra i coeredi e gli stessi trascurino la nomina dell'amministratore o non si accordino sulla medesima entro un anno dall'apertura della successione – è conferita all'organismo di gestione collettiva ovvero all'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore con cui il titolare del diritto aveva stipulato un contratto, e non quindi alla SIAE. Segnala che la proposta di legge dispone, inoltre, che i singoli enti provvedano ad accordarsi o a stipulare un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati e che il compenso dovuto all'autore delle opere d'arte e di manoscritti sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima deve essere versato agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente, e non più alla SIAE. Segnala che la proposta di legge stabilisce da quali soggetti è esercitato il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e dispone che non il presidente della SIAE faccia parte del comitato consultivo permanente per il diritto di autore costituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ma i presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente presenti sul mercato. Segnala poi che la proposta sopprime la disposizione in base alla quale, in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alla SIAE si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie, e non anche le sanzioni interdittive, che prevedono, nei casi di particolare gravità, la sospensione dell'attività degli organismi di gestione col-

lettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero la cessazione dell'attività.

Quanto al contrassegno SIAE, fa presente che sia la proposta n. 1305 che la proposta n. 1735 aboliscono la previsione dell'apposizione di esso su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, oppure suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Segnala che la proposta C. 1305, infine, prevede l'istituzione di una nuova Autorità: l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), cui sono trasferite funzioni attualmente spettanti alla SIAE e sono attribuite competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi che attualmente fanno capo all'AGCOM.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 novembre 2020.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli.

Il Comitato ristretto si è riunito, anche con modalità di videoconferenza, dalle 16.15 alle 17.30.

ALLEGATO

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abbinate).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato adottato dalla XII Commissione Affari sociali come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recanti norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il decreto ministeriale del 2000 richiamato all'articolo 12, commi 5 e 6, risulta abrogato e che appare quindi opportuno fare riferimento al nuovo regolamento di disciplina degli aiuti alla ricerca di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, che, tuttavia, non prevede finanziamenti di dettaglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, appare opportuno prevedere il coinvolgimento anche del Ministro dell'istruzione nella definizione del regolamento che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, deve prevedere misure per garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado; al medesimo comma 4 appare opportuno sostituire le parole da « assicurando che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del *caregiver* della

persona affetta da una malattia rara » con le seguenti: « assicurando, nel rispetto delle funzioni e delle competenze del personale scolastico, che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, dagli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente con il supporto dei familiari o del *caregiver* della persona affetta da una malattia rara, con il supporto del personale della scuola se appositamente formato »;

b) all'articolo 12, commi 5 e 6, appare opportuno sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

« 5. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 2016, n. 593 ("Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX 'Misure per la ricerca scientifica e tecnologica' del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"). Le domande di finanziamento sono presentate e valutate in conformità a specifiche norme regolamentari, in coerenza con il citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, con il quale sono disciplinate anche ulteriori agevolazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) 38

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, del professor Massimo Luciani, costituzionalista . 38

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Le audizioni si sono svolte dalle 16 alle 17.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, del professor Massimo Luciani, costituzionalista.

L'audizione si è svolta dalle 17.35 alle 18.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM Spa 39

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Fastweb Spa 39

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Aero Club d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo » 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.25.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Fastweb Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 17.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Aero Club d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Unioncamere	40
Audizione di rappresentanti di Federauto	41
Audizione di rappresentanti di Gruppo organizzato indipendenti ambulanti (G.O.I.A)	41
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	41
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	41
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA)	41
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli Viaggianti (ANESV)	41
Audizione di rappresentanti del Coordinamento settore spettacolo viaggiante	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale commercio su aree pubbliche (ANVA)	41
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) .	41

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.30 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti di Federauto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

Audizione di rappresentanti di Gruppo organizzato indipendenti ambulanti (G.O.I.A.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.15.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.35.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.55.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli Viaggianti (ANESV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.10.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento settore spettacolo viaggiante.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale commercio su aree pubbliche (ANVA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 17.40.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.45 alle 18.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 18.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione del relatore Filippo Giuseppe Perconti, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra, ai fini del parere alla I Commissione, il disegno di legge C. 2727, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del

web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e fa presente che il decreto-legge è composto da 16 articoli, la gran parte dei quali non riguarda le competenze della Commissione. Rimarca che il provvedimento, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019. Inoltre evidenzia che la relazione segnala come, dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni e la loro prima applicazione, si è manifestata la necessità di chiarirne alcuni profili, per porre rimedio ad alcune difficoltà applicative.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, rileva che i primi quattro articoli recano disposizioni in materia di permesso di soggiorno, controlli di frontiera, procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, trattenimento e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.

L'articolo 5 prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) sono avviati ulteriori progetti di integrazione, individua alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021 e stabilisce che il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative.

Gli articoli da 6 a 10 recano disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri e modifiche al codice penale.

Segnala, in particolare, l'articolo 11, il solo che rivesta profili di interesse della Commissione, peraltro indirettamente. Esso reca modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che pos-

sono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti. In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, che prevede – con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti – un divieto di accesso temporaneo, disposto dal questore, ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai pubblici esercizi, nonché a strutture scolastiche e universitarie. Più nel dettaglio, il decreto-legge n. 130 del 2020, modificando il comma 1 dell'articolo 13, anticipa l'applicabilità della misura e dunque ne estende l'ambito soggettivo, stabilendo che il questore possa disporre il divieto di accesso ai locali pubblici anche ai soggetti che, nei tre anni precedenti, « abbiano riportato una o più denunce » per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Il comma 1, lettera b) interviene sull'articolo 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, che ha consentito al questore l'applicazione del divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva, o anche solo confermata in appello, nell'ultimo triennio per determinati reati. Il decreto interviene inoltre per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso. Se originariamente l'articolo 13-bis prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati « in ragione delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati ». Un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione del divieto d'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento è previsto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 13-bis, in base al quale il que-

store può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio provinciale. Infine, il nuovo comma 1-ter precisa che al divieto di accesso si accompagna il divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso.

L'articolo 12 prevede una serie di misure per il contrasto dei reati connessi agli stupefacenti commessi attraverso *internet*. L'articolo 13 reca modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo. L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che giurisdizionale. Infine l'articolo 16 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

Il disegno di legge di conversione consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, considerato che il provvedimento investe limitati profili di competenza della Commissione, anticipo l'intenzione di proporre un parere favorevole sul prosieguo dell'iter del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

Nuovo testo C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione della relatrice Maria Laura Paxia, impossibilitata a partecipare alla seduta, svolgendo la relazione, ai fini del parere alla II Commissione, sul disegno di legge C. 2427 Governo, recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimen-

tari » ricorda che il testo riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli. I principali obiettivi della riforma consistono nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari e nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa, quindi, ad illustrare le parti di maggiore interesse per la X Commissione ricordando, preliminarmente, che il disegno di legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 interviene sul Titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, sostituendo la sua rubrica con la seguente: Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica. Sostituisce quindi le rubriche dei Capi I e II del medesimo Titolo VI, modificandole, rispettivamente, in « Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » e « Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali ». Rilevanti sono le modifiche al Capo II, ove vengono sostituiti l'articolo 439 del codice penale (che ora punisce chiunque avvelena acque o alimenti con la reclusione non inferiore a quindici anni e con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di alcuno) e l'articolo 440 (punendo chi contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica con la reclusione da tre a dieci anni e prevedendo la stessa pena per chiunque, nell'ambito di un'attività di

impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica) nonché inseriti gli articoli 440-bis, 440-ter e 440-quater. Il nuovo articolo 440-bis (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi), che sostituisce i delitti di cui agli articoli 442 e 444 del codice penale i quali ultimi vengono contestualmente abrogati dall'articolo 12 del disegno di legge, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chi – nell'ambito di un'attività imprenditoriale – commercializza (comprese le attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione) alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica. Ricorda che il vigente articolo 442 del codice penale prevede l'applicazione delle medesime pene a colui che realizza l'avvelenamento o l'adulterazione e a colui che, consapevole, commercializza le sostanze pericolose per la salute pubblica mentre il vigente articolo 444, invece, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 51 euro chiunque commercializza sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica: rispetto alla disciplina vigente, che punisce con la medesima severità colui che avvelena o adultera le sostanze alimentari e colui che le commercializza, la riforma prevede per quest'ultimo una pena più lieve: reclusione da 2 a 8 anni in luogo della reclusione non inferiore a 15 anni prevista dall'articolo 439 e alla reclusione da 3 a 10

anni prevista dall'articolo 440 del codice penale.

Il nuovo articolo 440-ter (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni: l'operatore del settore alimentare, farmaceutico o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali. Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da un operatore del commercio o del settore alimentare. La relazione illustrativa chiarisce che con riguardo agli alimenti, la norma costituisce il necessario adeguamento alle istruzioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, che impone obblighi di ritiro dal mercato e di richiamo presso gli acquirenti, oltre che precisi doveri di informazione nei confronti delle autorità competenti, a carico degli operatori nel settore alimentare.

Il nuovo articolo 440-quater (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica) punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. Ricorda che disposizioni sulla pubblicità ingannevole sono previste anche dal c.d. *Codice del consumo* (decreto legislativo n. 206 del 2005), in specie dagli articoli 21 e 22 relativi, rispettivamente, ad azioni e omissioni ingannevoli. Inquadrate nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette, tali azioni sono sottoposte alla valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può applicare sanzioni amministrative, avverso le quali si può ricorrere al giudice amministrativo. Rispetto a quell'illecito amministrativo, la nuova fattispecie penale si caratterizza per il profilo del pericolo per la sicurezza del consumo, che qualifica come penalmente rilevante la

condotta. Inoltre, anche in relazione alle informazioni commerciali incomplete, il cui ambito di applicazione pare ampio, occorre ricordare che trattandosi di delitto la punibilità è circoscritta alle ipotesi dolose. Dal contenuto della disposizione si evince dunque che tanto le informazioni false quanto quelle incomplete devono comunque pregiudicare la sicurezza del consumo e mettere in pericolo la salute.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 441 del codice penale, che attualmente punisce con la reclusione da 1 a 5 anni o, alternativamente, con la multa non inferiore a 309 euro chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse dalle acque e dalle sostanze destinate all'alimentazione: viene aggiunto un comma per punire con la medesima pena l'imprenditore che, senza essere concorso nell'adulterazione o contraffazione, commercializza le cose adulterate o contraffatte. Analogamente a quanto previsto all'articolo 440-*bis*, anche in questo caso la commercializzazione consiste nelle attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione.

La lettera *h*) introduce gli articoli 445-*bis* e 445-*ter* nel codice penale. In particolare, all'articolo 445-*bis*, si introduce il delitto di disastro sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni, mentre l'articolo 445-*ter* (Disposizioni comuni) inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II). L'articolo chiarisce, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica: deve essere valutato tenendo conto *anche* dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti; deve essere accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo; specifica, inoltre, che: un alimento si deve considerare adulterato o trattato in violazione delle leggi e

dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 « sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite ».

La lettera *i*) del comma 1 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 del codice penale, relativo alla confisca.

La lettera *l*) modifica l'articolo 448 del codice, che contempla le pene accessorie; la riforma: coordina il catalogo dei delitti che comportano l'interdizione dal commercio e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, con le abrogazioni e le novità introdotte dal disegno di legge (in particolare, è eliminato il riferimento all'abrogato articolo 442 e sono inseriti i delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi, di cui al nuovo articolo 440-*bis*, e di disastro sanitario di cui al nuovo articolo 445-*bis* del codice penale), non essendo invece prevista interdizione per la condanna per omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi di cui al nuovo articolo 440-*ter*; inserisce un terzo comma per disciplinare la pena accessoria del divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o analoghi titoli abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché contributi o finanziamenti pubblici per lo svolgimento di tali attività, in caso di condanna per i reati di avvelenamento di acque o di alimenti (articolo 439 del codice penale), contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 del codice penale), importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis* del codice penale), omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter* del codice penale) e disastro sanitario (nuovo articolo 445-*bis* del codice penale). Il divieto, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, potrà essere imposto per una durata da un mese a 5 anni (nuovo terzo comma). La disposizione, per come formulata, vieta l'emissione di nuovi titoli abilitativi allo svolgimento delle attività impren-

ditoriali, senza prevedere che la condanna comporti la revoca di autorizzazioni già concesse. Inoltre, per quanto riguarda il catalogo dei reati la cui condanna comporta l'interdizione dal commercio (secondo comma) e il divieto di nuove autorizzazioni o finanziamenti (terzo comma) rileva che l'omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-ter del codice penale) comporta la pena accessoria del terzo comma ma non quella del secondo comma, mentre l'adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441 del codice penale) comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dal commercio (secondo comma) ma non quella del divieto di finanziamenti e autorizzazioni (terzo comma); inserisce un quarto comma ai sensi del quale, nelle sole ipotesi di cui al terzo comma, se il giudice ritiene il fatto di particolare gravità, o se si tratta di una recidiva specifica, può disporre la chiusura da 1 a 12 mesi dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni (fatto grave e recidiva specifica) il giudice può disporre la revoca dei provvedimenti che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio commerciale. La riforma consente dunque al giudice penale – in ipotesi particolarmente gravi – di chiudere definitivamente l'attività commerciale.

Infine, la lettera *m*) modifica l'articolo 452 del codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica. La riforma prevede un aumento delle pene per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti: in particolare, il reato di epidemia colposa e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di alcuno vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni invece che da 1 a 5 anni. Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti, attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni. La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa,

eliminando il riferimento all'abrogato articolo 444 del codice penale ed inserendo invece le ipotesi colpose dei delitti di cui al nuovo articolo 440-bis e di quelli di cui al nuovo articolo 440-ter. Per tali delitti la riforma prevede l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte di due terzi. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede una riduzione delle pene da un terzo a un sesto, la riforma opera dunque un alleggerimento del quadro sanzionatorio.

L'articolo 2 del disegno di legge, apporta alcune modifiche al codice penale volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In sintesi, l'articolo: integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'esplicito richiamo al patrimonio agroalimentare; crea un nuovo Capo II-bis dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agroalimentari tramite alcune modifiche dell'articolo 517-*quater*; introduce i nuovi reati di agropirateria (articolo 517-*quater*.1), frode in commercio di alimenti (articolo 517-*sexies*), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*); introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II-bis.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 517-*quater* segnala, tra le altre, quelle volte: a inasprire il trattamento sanzionatorio a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ad ampliare l'ambito applicativo della norma che prevede la punibilità delle condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai

consumatori o messa comunque in circolazione inserendovi altresì le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato specificando dunque che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale; a estendere la punibilità alla spedizione in transito, esportazione, trasporto; a inserire, accanto alla detenzione per la vendita, le condotte di somministrazione e offerta di prodotti agroalimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte o alterate.

L'istituzione del nuovo reato di agropirateria (nuovo articolo 517-*quater*.1) è volta a prevenire l'impiego stabile di metodi frodati in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. La nuova ipotesi di reato è destinata a coprire i casi in cui si agisce in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate ma non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari e riguarda la commissione dei fatti relativi: alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui all'articolo 517-*quater*, così come modificato dalla riforma); alla frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies*) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies*); prevede sul piano sanzionatorio limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* oppure quelli, più gravi, di cui all'articolo 517-*quater*: nel primo caso si prevedono la reclusione da due a sei anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, nel secondo, la reclusione da tre a sette anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro. Si prevede (comma terzo) una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* (condotte che attengono alla denominazione degli alimenti o ingredienti; fatti commessi mediante falsi documenti di

trasporto; falsa attestazione del biologico; fatti di particolare gravità in ragione della nocività o quantità dell'alimento); si prevede (comma terzo) con riguardo alle pene accessorie che la condanna per il delitto comporti l'applicazione dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese (ai sensi dell'articolo 32-*bis* del codice penale), nonché il divieto di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli alimenti compravenduti; a queste si aggiungono poi le pene accessorie ulteriori previste dal nuovo articolo 518-*bis* del codice penale; viene introdotta un'ipotesi di confisca per sproporzione (comma quarto) cui deve aggiungersi la confisca obbligatoria e per equivalente prevista dal nuovo articolo 518-*ter*; è infine prevista (comma quinto), una circostanza attenuante speciale (diminuzione dalla metà a due terzi della pena), invocabile nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria.

La lettera *e*) introduce quindi i nuovi articoli 517-*sexies* (Frode in commercio di alimenti), 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci) nonché il nuovo articolo 517-*octies* che contiene la disciplina relativa alle circostanze aggravanti relative ai due suddetti reati. In particolare il nuovo articolo 517-*sexies* sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale (abrogato dall'articolo 12 del testo all'esame). Il nuovo reato punisce tutte le attività agricole, industriali, commerciali e d'intermediazione aventi ad oggetto « alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti » e ha un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui al nuovo articolo 517-*septies*. Quest'ultimo reprime e sanziona (reclusione da 6 mesi a 3 anni multa da 5.000 a 30.000 euro) i comportamenti di utilizzo di segni (diversi dai marchi registrati) che inducono il consumatore a ritenere che il prodotto acquistato abbia

qualità diverse da quelle che effettivamente possiede. La nuova fattispecie è potenzialmente applicabile a chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 modifica la rubrica del Capo III del titolo VIII del libro secondo (Disposizioni comuni ai capi precedenti), mentre la successiva lettera *g*) apporta una modifica all'articolo 518 del codice penale, estendendo la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza ai delitti di cui ai predetti articoli 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies*, 517-*septies* nonché agli articoli 416 e 416-*bis* (rispettivamente, associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Fa presente che la lettera *h*) introduce il nuovo articolo 518-*bis* in materia di sanzioni interdittive o sospensive e il nuovo articolo 518-*ter* in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. In particolare l'articolo 518-*bis* prevede l'interdizione da una professione o da un'arte e il divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti di fonte pubblica, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, pene accessorie applicabili in relazione alle condanne per i delitti di: agropirateria, associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso per delitti contro il patrimonio agroalimentare e contraffazione di alimenti a denominazione protetta. Prevede altresì (con eccezione della contraffazione di alimenti a denominazione protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale) che il giudice possa disporre la chiusura temporanea – fino a 12 mesi – dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, nonché la chiusura definitiva dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo

provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso, qualora ravvisi entrambe le condizioni indicate (particolare gravità e recidiva specifica): segnala che analoga disposizione è prevista nel vigente articolo 517-*bis*, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 12 del testo in esame. Infine, il nuovo articolo 518-*ter* stabilisce che in relazione ai delitti di cui ai citati articoli 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies*, 517-*septies* si applichino le disposizioni sulla confisca obbligatoria e per equivalente di cui all'articolo 474-*bis* del codice penale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 240-*bis* del codice penale per integrare il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata (che riguarda beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito) aggiungendo quelli di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*.

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. Tra di esse segnala che il comma 2 inserisce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il nuovo articolo 86-*quater*, che prevede la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato nell'articolo 5 che modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato), attraverso l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto» e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati

agroalimentari. In tal senso la lettera *a*) del comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare. Il comma 1 del suddetto articolo 6-*bis* prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Affinché il modello organizzativo possa essere considerato idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa, l'ente deve assicurare, attraverso l'implementazione di un proprio sistema aziendale, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, sia di livello nazionale che di livello internazionale, in una serie di materie puntualmente elencate al comma 1 e che vanno dal rispetto della normativa circa la fornitura di informazioni sugli alimenti (lettera *a*)), alla verifica sui contenuti della comunicazione pubblicitaria, dei quali deve essere garantita la coerenza con le caratteristiche del prodotto (lettera *b*)), dagli obblighi di rintracciabilità del prodotto, intesa come possibilità di conoscere tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione attraverso cui è passato l'alimento (lettera *c*)), al controllo sulla qualità, la sicurezza e l'integrità del prodotto, ivi compreso il suo confezionamento (lettera *d*)), e al richiamo dei prodotti, siano essi importati, trasformati, lavorati, o semplicemente distribuiti, che non siano conformi alle norme sulla sicurezza alimentare (lettera *e*)). Il modello organizzativo deve altresì comprendere attività di valutazione e gestione del rischio (lettera *f*)) e verifiche periodiche al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del modello adottato alle previste finalità di prevenzione e minimizzazione del rischio (lettera *g*)). Il comma 2, tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, dispone che il modello organizzativo deve prevedere: idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione

delle attività ivi prescritte; un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (lettera *b*)); un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (lettera *c*)). I commi 3 e 4 dell'articolo 6-*bis* prevedono alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare. Il primo dispone che per esse le predette funzioni indicate alle lettere *b*) e *c*) possano essere affidate ad un unico soggetto dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare e al quale devono essere riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, è prevista la creazione di un apposito elenco nazionale, da istituire, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, per le imprese con meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, è previsto che possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio (comma 4).

Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 5, prevedono l'introduzione – nel

catalogo dei reati presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame. Per coordinarlo e adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte con il testo all'esame viene operato lo spaccettamento del vigente articolo 25-*bis*.1 del citato decreto legislativo in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo 25-*bis*.2); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-*bis*.3).

In particolare la lettera *b*), apporta alcune modifiche all'articolo 25-*bis*.1, in parte conseguenti all'abrogazione di alcune fattispecie di reato e all'istituzione di altre.

La lettera *c*) introduce, nel decreto legislativo n. 231 del 2001, i due nuovi articoli 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3. Il primo riguarda le frodi nel commercio di prodotti alimentari e prevede sanzioni pecuniarie graduate a seconda della gravità del reato commesso: per il delitto di agropirateria è prevista altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). È inoltre sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente o prevalentemente utilizzati per la commissione dei reati sopraindicati, senza che l'ente abbia la possibilità di riparazione delle conseguenze del reato. L'articolo 25-*bis*.3 riguarda i delitti di comune pericolo contro la salute pubblica contenuti nel capo II del titolo VI del libro secondo del codice penale, come

modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. La commissione di tali delitti è punita non solo con sanzioni di natura pecuniaria, ma comporta in ogni caso anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Al di fuori dei reati previsti dal codice penale, il comma 2 dell'articolo 25-*bis*.3 sanziona i delitti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (che reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi), come modificato dal successivo articolo 6 del disegno di legge all'esame. Infine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 25-*bis*.2, il comma 3 dispone l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente o prevalentemente utilizzati per la commissione dei reati sopraindicati, senza che l'ente abbia la possibilità di riparare le conseguenze del reato.

Segnala altresì come di particolare interesse per la Commissione quanto recato nell'articolo 6 che apporta modifiche alla citata legge n. 283 del 1962. Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 inserisce l'articolo 1-*bis*, che disciplina la delega di funzioni. L'intervento normativo è volto a facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Normalmente tale soggetto è individuato nel titolare dell'impresa alimentare ovvero in colui che esercita i poteri gestionali, decisionali o di spesa; tuttavia, è possibile, alle condizioni indicate al nuovo articolo 1-*bis*, che le funzioni siano delegate ad un altro soggetto, sul quale ricadrebbe quindi anche l'eventuale responsabilità penale. La delega di funzioni non fa venire meno, in capo al soggetto delegante, l'obbligo di vigilanza sull'eserci-

zio delle funzioni delegate; in ogni caso, tale obbligo si intende adempiuto se l'impresa ha adottato un efficace modello di organizzazione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 231 del 2001 introdotto, come detto, dall'articolo 5 del disegno di legge in esame. È prevista inoltre la possibilità che anche il delegato operi a sua volta una delega di funzioni, purché con le modalità indicate ai commi 1 e 2. Anche in questo caso il soggetto delegante manterrà l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. È invece esclusa l'ulteriore delega di funzioni da parte del soggetto che ha ricevuto una delega di funzioni di « secondo grado ». Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 introducono invece una serie di reati e di illeciti amministrativi. In particolare, la lettera *b)*, sostituisce l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 e punisce, con la pena della reclusione da uno a tre anni, chi, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori. La predetta pena si applica altresì nei casi in cui il consumo degli alimenti risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, in ragione di informazioni commerciali false o incomplete fornite sulle caratteristiche degli alimenti. Il reato è invece punito con l'arresto da sei mesi a due anni se la condotta è di natura colposa. In ogni caso il comma 4 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962 prevede che nell'irrogazione della pena si tenga conto del grado di nocività dell'alimento e della

sua quantità, stabilendone l'aumento se il fatto risulta, in base ai suddetti parametri, di particolare gravità e, viceversa, la diminuzione se di particolare tenuità. Se dalla commissione dei reati di cui al comma 1 e al comma 2 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962 derivano la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone (ovvero si configura il delitto di disastro sanitario di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale) si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni (comma 5 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962). È inoltre prevista l'applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 36 (pubblicazione della sentenza penale di condanna) e 448, quarto comma (chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o dell'esercizio dove è stato commesso il fatto), del codice penale in tutti i casi di condanna per uno dei reati di cui all'articolo in esame, ad esclusione delle fattispecie colpose (comma 6 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962). Infine, il comma 7 del nuovo articolo 5 reca alcune definizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 inserisce gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* nella legge n. 283 del 1962, introducendo due nuovi illeciti amministrativi, puniti tramite sanzione pecuniaria. L'articolo 5-*bis* riguarda specificamente i casi di violazione di disposizioni attuative del principio di precauzione in materia alimentare adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali. L'articolo 5-*ter* punisce invece chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti (comma 1) ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti (comma 2). Infine, come norma di chiusura del sistema sanzionato-

rio degli illeciti agroalimentari, il comma 4 dell'articolo 5-ter prevede una sanzione amministrativa (da 50 a 500 euro) anche per l'importazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti che avvenga al di fuori di un'attività di impresa, sempre che il fatto costituisca reato.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 prevede l'inserimento nella legge n. 263 del 1962 degli articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica per poter accedere alla quale è richiesto che la consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo, organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere neutralizzati o rimossi.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale», in materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-quater (contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-quater.1 (agropirateria) e 517-septies. (commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale, introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge all'esame.

L'articolo 8 del disegno di legge in esame riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006 (recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono

agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L'articolo 9 del disegno di legge esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (Finanziamento agli investimenti) della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003).

L'articolo 10 del disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), stabilendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-quater.1, 517-sexies, 517-septies.

L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli olii di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii. In particolare la disposizione in esame introduce tre nuovi articoli (articoli da 1-bis a 1-quater) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, che prevede «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli olii di oliva e degli olii di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.»

L'articolo 12, ricorda di nuovo, reca in primo luogo una serie di abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari introdotta dal provvedimento in esame, relative ad articoli del codice penale (comma 1), della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva (comma 2) e della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (comma 3). Il comma 4 interviene con una modifica di coordinamento sull'articolo 9, terzo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza della quale con il medesimo articolo 9, terzo comma, si afferma il principio di specialità in forza del quale quando i fatti descritti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 (in materia di illeciti alimentari) sono puniti sia a titolo di illecito penale che a titolo di illecito amministrativo si applica la sanzione penale. L'articolo 12, comma 5, reca, infine, una disposizione transitoria per la quale le disposizioni del disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 4, comma 1 (Autorità competente) e 102 (Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.

Infine l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione del relatore Giuseppe Chiazese, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la X Commissione è chia-

mata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2631 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 ». Osserva che l'Accordo tra l'Italia e l'Argentina nel settore della difesa intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. È destinato a sostituire l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.

Fa presente che l'Accordo è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo che ribadisce i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite. Dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e partecipazione a corsi ed esercitazioni militari; per quanto riguarda i campi di cooperazione, sono compresi i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare mentre per quanto riguarda le modalità di cooperazione, tra le altre, si prevede il sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa (articolo 2).

Segnala che i successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Evidenzia come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 6 e 7. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati per addestramento militare, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Come ricordato dalla relazione allegata al provvedimento, ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185 e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990. Il paragrafo 2) stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari che si articolerà mediante: *a)* ricerca scientifica, test e progettazione; *b)* scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori stabiliti dalle Parti;

c) sostegno all'industria della difesa e agli organi di governo per intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Osserva, inoltre, che l'Accordo disciplina altresì le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), stabilisce l'entrata in vigore (articolo 10), prevede la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11) e definisce la sua durata come illimitata stabilendo tuttavia le modalità per una sua eventuale denuncia (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica, che ricorda nuovamente è stato già approvato dal Senato il 5 agosto scorso, si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che agli eventuali oneri si fa fronte con apposito provvedimento legislativo mentre, infine, l'articolo 5 reca disposizioni circa l'entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa BALDINI (FI), *relatrice*, ricorda che la X Commissione è chiamata

a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb., recante « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare » che detta disposizioni dirette ad agevolare ed a garantire la cura delle malattie rare ed il sostegno alla ricerca ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia delle medesime malattie.

Passando all'illustrazione del testo unificato, fa presente che al Capo I (articoli 1-3) l'articolo 1 espone le finalità della proposta di legge che è volta tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire: l'uniformità territoriale nella erogazione delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani; il coordinamento, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee « ERN », per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno alla ricerca.

L'articolo 2 definisce malattie rare quelle malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una cosiddetta bassa prevalenza e cioè una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Sono altresì definite come malattie ultra rare quelle caratterizzate (ai sensi del regolamento (UE) 536/2014) da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila (comma 2) mentre rientrano tra le malattie rare anche i tumori rari la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo e dall'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari (comma 3).

L'articolo 3 reca la definizione di farmaco orfano secondo criteri conformi a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.

Il Capo II (articoli 4-6) reca disposizioni in materia di piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare, assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani e istituisce il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare. Nel dettaglio, l'articolo 4 prevede che i centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, che i trattamenti sanitari, in essi compresi e indicati come essenziali, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale e che siano inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara (comprese le prestazioni correlate al monitoraggio clinico, le terapie farmacologiche, anche innovative, i medicinali innovativi o non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i farmaci *off label* – ovvero prescritti al di fuori della loro indicazione d'uso –, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e magistrali allestite presso le farmacie ospedaliere, le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare nonché le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017). Sono a carico del Servizio sanitario nazionale altresì i dispositivi medici o di presidi sanitari, compresa la manutenzione e l'eventuale addestramento all'uso. Infine, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad aggiornare l'elenco delle malattie rare nonché le prestazioni necessarie al loro trattamento.

L'articolo 5 individua i soggetti che possono erogare i farmaci per le malattie rare e detta disposizioni per assicurare l'imme-

diata disponibilità dei farmaci orfani. Segnala, in particolare, che in deroga al vigente regolamento è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza sempre che siano richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari: questi sono comunque posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6, inoltre, istituisce il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e per la quale necessita di assistenza continua, il cui regolamento di attuazione, demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale) da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà disciplinare le misure finalizzate: a riconoscere benefici e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali; a garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare assicurando che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico; a favorire l'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma.

Il Capo III (articoli 7-10) reca disposizioni sul Centro nazionale, sul Comitato nazionale e sulla Rete per le malattie rare. L'articolo 7 stabilisce che il Centro nazionale per le malattie rare, che svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza delle stesse, è la sede del Registro nazionale malattie rare.

L'articolo 8 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito il Comitato nazionale per le ma-

lattie rare con funzioni di indirizzo, di coordinamento e definizione delle linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare. Composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti nei commi 2 e 4; quest'ultimo rende possibile, per i suoi componenti, il solo riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

L'articolo 9 reca disposizioni circa l'approvazione, ogni tre anni (ma in sede di prima attuazione esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), del Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare. L'approvazione di tale piano, ai sensi del comma 1, avviene con Accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare; con il medesimo Accordo è altresì disciplinato il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN (*European Reference Network*), che riuniscono centri specializzati di cure sanitarie e laboratori nei diversi Stati membri per la *governance* ed il coordinamento delle cure delle malattie rare nell'Unione europea.

L'articolo 10 disciplina i flussi informativi delle reti per le malattie rare, al fine di produrre nuove conoscenze, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico. Tali flussi sono assicurati dalle regioni, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, verso il Centro nazionale per le malattie rare.

Il Capo IV (articoli 11-14) reca disposizioni su ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare. L'articolo 11 dispone che il Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 sia integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento

delle spese autocertificate da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario: per questa parte delle risorse il Fondo è destinato ad attività afferenti studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare, studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia, programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio (ma ancora privi di conoscenze certe sulla loro efficacia e sulla sicurezza), ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati, progetti di sviluppo di test per *screening* neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dall'articolo 12 che detta norme sugli incentivi per le imprese, finalizzati allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati. Per tali investimenti è prevista l'applicazione di un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta (riconosciuto fino a euro 200.000 e nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti (comma 1). Tali soggetti pubblici o privati, allo scopo di beneficiare di detti incentivi, devono inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare (comma 2). Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, deve stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di incentivo, mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comma 4

detta disposizioni circa le modalità di indicazione nella dichiarazione dei redditi, di utilizzazione e di fruizione dei benefici. Segnala, altresì, che il comma 5 prevede che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000. Le richieste sono approvate dal Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data della loro presentazione. In caso di esclusione, la comunicazione contiene in dettaglio le motivazioni e comunque lo stesso progetto di ricerca, opportunamente modificato, può essere ripresentato. Infine il comma 6 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisca, con proprio decreto, che siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni.

L'articolo 13 affida al Ministero della salute, al Ministero dell'università e della ricerca e alle regioni il compito di promuovere la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente, mentre l'articolo 14 reca disposizioni in materia di formazione e informazione. In tal senso il comma 1 affida al Ministero della salute il compito di promuovere azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare, Ministero che, ai sensi, rispettivamente dei successivi commi 4 e 5, sentito il Comitato nazionale per le malattie rare, attua le relative periodiche campagne nazionali di informazione e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge. Il comma 2 dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, siano definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie. Il comma 3 prevede che i centri di coordinamento regionali e interregionali si dotino di strumenti adeguati al fine di fornire le

informazioni necessarie per utilizzare le reti regionali e interregionali di assistenza e per orientare le persone affette dalle malattie in questione anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

Il Capo V (articoli 15-16) prevede, infine, disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri e l'autorizzazione alle occorrenti variazioni di bilancio (articolo 15) nonché la clausola di salvaguardia sull'ap-

plicazione delle norme recate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (articolo 16).

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori 59

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.
 Audizione di rappresentanti dell'INAIL 59
 Audizione di rappresentanti dell'ANPAL 59

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti dell'ANPAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi 60

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE 60

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova 60

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.35 alle 18.35.

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.40 alle 19.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), Coldiretti e Federalimentare, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari » (C. 2427 Governo) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete italiana politiche locali del cibo e di Italmercati, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) 71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società incremento razze equine (SIRE) e di Federippodromi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore 71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 11.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rammenta che il provvedimento in esame riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

I principali obiettivi della riforma sono i seguenti: la rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari e l'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Più in dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica.

Nello specifico, il provvedimento del Governo, in primo luogo, finalizza le ipotesi delittuose del Titolo VI non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica.

A tal fine, la lettera *a*) sostituisce la rubrica del Titolo VI: Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica.

Se dunque, attualmente, il bene giuridico dell'incolumità pubblica ricomprende tanto la vita quanto l'incolumità, intesa come integrità fisica e salute di più persone, la riforma è invece volta a dare autonomo rilievo alla tutela della salute pubblica.

Inoltre, il disegno di legge abbandona la distinzione tra i mezzi di realizzazione dell'illecito – violenza e frode – che attualmente distingue il capo I dal capo II del Titolo, sostituendola con la distinzione tra fattispecie di comune pericolo che attentano all'incolumità pubblica (capo I) e fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica (capo II). Alla salute pubblica sono ricondotte le fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.

A tale fine le lettere *b*) e *c*) sostituiscono le rubriche dei Capi I e II eliminando ogni riferimento a violenza e frode.

Il Capo I non è oggetto di modifiche ulteriori rispetto alla sostituzione della rubrica. Rilevanti sono invece le modifica-

zioni al Capo II, nel quale restano inalterate solo le fattispecie di epidemia (articolo 438 c.p.), di commercio o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 c.p.).

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 439 c.p. relativo all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari.

La riforma, nonostante la formale sostituzione dell'articolo 439 c.p., mantiene inalterata la pena – salvo l'aggiornamento del testo con l'eliminazione della pena di morte – e si limita ad apportare alla fattispecie le seguenti modifiche: fa riferimento, a partire dalla rubrica dell'articolo, agli alimenti, invece che alle sostanze alimentari o alle sostanze destinate all'alimentazione. Ciò comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie all'avvelenamento di tutte le acque, non solo di quelle destinate all'alimentazione (alle quali fa invece espresso riferimento il successivo articolo 440 c.p.). Spetterà alla giurisprudenza distinguere le ipotesi di avvelenamento delle acque, di cui all'articolo 439 c.p., da quelle di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p., e dalle contravvenzioni previste dal c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006); elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione ad avvelenamenti che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle acque o degli alimenti, ampliando così l'ambito di applicazione della fattispecie.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari. In particolare, la riforma: equipara i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, e conseguentemente elimina l'attuale aggravante per i medicinali, prevista dal terzo comma dell'articolo 440 c.p.; elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione a condotte che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle sostanze; modifica le condotte che integrano il delitto.

Mantenendo le ipotesi di adulterazione e corruzione, il nuovo articolo 440 sostituisce la condotta di contraffazione con quella di contaminazione. Il comma secondo, che attualmente punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio, è soppresso; lascia inalterata la pena della reclusione da 3 a 10 anni; applica la medesima pena a colui che, nell'ambito di un'attività imprenditoriale, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. La disposizione va letta in combinato con il nuovo articolo 445-ter c.p. che specifica che un alimento va considerato adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 « sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite » e che un alimento è inadatto al consumo umano « quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato ».

La lettera *f*) inserisce nel capo II tre ulteriori delitti (articoli 440-bis, *ter* e *quater*).

L'articolo 440-bis – rubricato *Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi* – punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque – nell'ambito di un'attività imprenditoriale – commercializza alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi (come specificato infra dall'articolo 445-ter c.p.), pericolosi per la salute pubblica.

Rispetto alla disciplina vigente, che punisce con la medesima severità colui che avvelena o adultera le sostanze alimentari e colui che le commercializza, la riforma

prevede per quest'ultimo una pena più lieve: reclusione da 2 a 8 anni in luogo della reclusione non inferiore a 15 anni prevista dall'articolo 439 e alla reclusione da 3 a 10 anni prevista dall'articolo 440 c.p.

Il nuovo articolo 440-ter – rubricato *Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi* – punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni: l'operatore del settore alimentare, farmaceutico o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali (primo comma). La fattispecie si applica al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 c.p.) e di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-bis c.p.). Il nuovo articolo 440-ter punisce inoltre l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del suddetto pericolo.

L'articolo 440-quater – rubricato *Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica* – punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443.

La lettera *g*) modifica l'articolo 441 c.p., relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. La riforma specifica che l'articolo 441 si applica all'adulterazione di sostanze diverse da quelle indicate dall'articolo 440 c.p., che viene espressamente richiamato, non potendosi più – stante l'inserimento degli articoli 440-bis, 440-ter e 440-quater – fare riferimento all'« arti-

colo precedente »; aggiunge un comma per punire con la medesima pena – reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro – l'imprenditore che, senza essere concorso nell'adulterazione o contraffazione, commercializza le cose adulterate o contraffatte. Analogamente a quanto previsto all'articolo 440-bis, anche in questo caso la commercializzazione consiste nelle attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione. Con il nuovo comma la riforma « recupera » all'articolo 441 la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 442 c.p., che viene abrogato.

La lettera *h*) inserisce nel codice penale, all'articolo 445-bis, il delitto di disastro sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni.

La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (articolo 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (articolo 441 c.p.), commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (articolo 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (articolo 440-ter c.p.), diffusione di informazioni commerciali pericolose (articolo 440-quater c.p.), commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi aventi ai danni di altre persone.

La lettera *h*) inserisce altresì nel codice penale l'articolo 445-ter, rubricato *Disposizioni comuni*, nel quale inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II).

L'articolo 445-ter chiarisce, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica: deve essere valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali

distribuiti o venduti; deve essere accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.

L'articolo 445-ter specifica, inoltre, che: un alimento si deve considerare adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 « sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite ». Come specifica la relazione illustrativa, questa previsione vale a risolvere un contrasto giurisprudenziale affermando che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta (che in forza della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti), assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione dell'alimento; un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.

La disposizione riprende in parte l'articolo 14, comma 5, del Regolamento CE n. 178 del 2002, ai sensi del quale « Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione ».

La lettera *i*) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 c.p., relativo alla confisca.

La lettera *l*) modifica l'articolo 448 del codice, che chiude il Capo II. Si tratta della disposizione che contempla le pene accessorie. Nel complesso, la riforma consente al giudice penale – in ipotesi particolarmente gravi – di chiudere definitivamente l'attività commerciale. Tale misura non rappresenta una novità per il nostro ordinamento in quanto già l'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962 (oggetto di abrogazione da parte della riforma) consente al giudice, nel pronunciare condanna per un reato in ma-

teria di igiene nella produzione e vendita di sostanze alimentari, « se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute », di disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Tale previsione viene dunque collocata tra le pene accessorie indicate dal codice penale.

La lettera *m*) modifica l'articolo 452 del codice penale che, all'interno del Capo III, relativo ai delitti colposi di comune pericolo, punisce i delitti colposi contro la salute pubblica.

Per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma) la riforma prevede un aumento delle pene. In particolare, il reato di epidemia colposa (articolo 438 c.p.) e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di alcuno (articolo 439, secondo comma), attualmente puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni. Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma), attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni. La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa (articolo 452, secondo comma), eliminando il riferimento all'abrogato articolo 444 c.p. ed inserendo invece le ipotesi colpose dei delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis*) e di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter*). Per tali delitti, che si aggiungono alle ipotesi colpose dei delitti di cui agli articoli 440, 441, 443 e 445 c.p., la riforma prevede l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte di due terzi. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede una riduzione delle pene da un terzo a un sesto, la riforma opera dunque un alleggerimento del quadro sanzionatorio.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In sintesi, l'articolo in questione: integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'esplicito richiamo al patrimonio agroalimentare; crea un nuovo Capo II *bis* dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare; inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'articolo 517-*quater*; introduce i nuovi reati di agropirateria (articolo 517-*quater*. 1), frode in commercio di alimenti (articolo 517-*sexies*), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*); introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II *bis*.

L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies* c.p.).

A tale riguardo, rammento che con l'espressione « confisca allargata » si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari.

L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto » e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.

In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001.

Tale articolo si colloca tra gli artt. 6 (reati commessi da soggetti in posizione apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti) del citato decreto, in cui sono delineati i parametri generali del modello organizzativo considerato idoneo ad avere efficacia esimente (se attuato prima della commissione del reato) o attenuante (se posto in essere a seguito della commissione del reato) della responsabilità dell'ente, rendendolo applicabile anche nello specifico ambito dei delitti agro-alimentari.

Dal punto di vista soggettivo, il comma 1 del suddetto articolo 6-*bis* prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Il comma 2, tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, delinea i pilastri fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il modello organizzativo. I commi 3 e 4 dell'articolo 6-*bis* prevedono alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1, prevedono l'introduzione – nel catalogo dei reati presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 – dei reati agroalimentari risul-

tanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame.

In particolare, si prevede la riformulazione del vigente articolo 25-*bis*.1 del d.lgs. 231/2001 in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo 25-*bis*.2); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-*bis*.3).

In tal modo sono ricompresi nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica.

La riforma prevede la responsabilità dell'ente solo per la commissione di questi specifici delitti ricompresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.

L'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi.

Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agro-alimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti.

La lettera *a)* del comma 1 inserisce l'articolo 1-*bis*, che disciplina la delega di funzioni. Questo intervento normativo è volto a facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Dal punto di vista formale, la delega di funzioni deve essere concessa tramite atto scritto avente data certa, sottoscritto dal delegato per accettazione. Sotto il profilo soggettivo, il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, mentre sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate, così come l'autonomia di

spesa che ne consegue. La delega deve essere tempestivamente resa nota, attraverso adeguate forme di pubblicità della stessa (comma 2).

Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 introducono invece una serie di reati e di illeciti amministrativi graduati, secondo quanto specificato dalle relazioni illustrative, in base ad un livello crescente di offensività.

La lettera *d*) del comma 1 prevede l'insediamento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'articolo 12-quater. Per poter accedere all'oblazione è richiesto che la consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo, organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere neutralizzati o rimossi.

L'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 9, comma 1, lett. *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale », in materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-quater.1 (Agropirateria) e 517-septies. (Commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale (si veda articolo 2).

L'articolo 8 del disegno di legge riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostru-

zione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

L'articolo 9 del disegno di legge esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (Finanziamento agli investimenti) della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Si tratta di una modifica, come evidenzia la relazione illustrativa, conseguente alla complessiva modifica della disciplina in materia di reati agro alimentari contemplata proprio dal disegno di legge.

L'articolo 10 del disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), stabilendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-quater.1 (Agropirateria), 517-sexies (Frode nel commercio di alimenti), 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci).

L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii.

In particolare la disposizione in esame introduce tre nuovi articoli (articoli da 1-bis a 1-quater) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, che prevede « Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. ».

Nello specifico, l'articolo 1-bis, al comma 1, provvede ad allineare le categorie degli

oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Il comma 2, riprendendo la disposizione relativa alla « non commestibilità » di taluni oli già contenuta nella legge n. 1407 del 1960 (per la cui abrogazione si veda l'articolo 12), precisa che non sono considerati commestibili: l'olio di oliva lampante; l'olio di sansa d'oliva greggio; gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelli del procedimento agli alcali. Il comma 3 specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta illecita sanzionata.

L'articolo 1-ter, al comma 1, prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare le seguenti categorie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali: l'olio extra vergine di oliva; l'olio di oliva vergine; l'olio di oliva raffinato; l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini; l'olio di sansa d'oliva raffinato; l'olio di sansa d'oliva. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-*quater*, comma 1). Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La violazione di

tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-*quater*, comma 1). Il comma 3 prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che detenere per la vendita o ad altri fini commerciali (compreso, ad esempio – precisa la relazione illustrativa- l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla vendita) di oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili. La violazione del divieto di vendita o di commercializzazione di oli non commestibili è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali. La sanzione è invece raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi (articolo 1-*quater*, comma 5). È vietato, altresì, vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 (articolo 1-*quater*, comma 6). Il comma 4 prevede il divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000 (articolo 1-*quater*, comma 7).

Il nuovo articolo 1-*quater* disciplina le nuove sanzioni amministrative pecuniarie da comminare nel caso in cui le fattispecie contemplate dall'articolo 1-*quater* non costituiscano reato. È opportuno rilevare che in base alla c.d. clausola di riserva penale, prevista in tutti i commi del nuovo articolo 1-*quater*, l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi contemplate è subordinata alla preventiva valutazione circa la possibilità di configurare il fatto come reato.

L'articolo 12 del disegno di legge reca in primo luogo una serie di abrogazioni, conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari introdotta dal provvedimento in esame.

Sono in particolare abrogati: gli articoli 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517-*bis* (Circostanza aggravante relativa ai reati di frode nell'esercizio del commercio; di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; di vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-*quinqüies* (circostanza attenuante relativa ai reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale (comma 1); gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva, (comma 2); gli articoli 6, 12, 12-bis e 18 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (comma 3).

Il comma 4 interviene con una modifica di coordinamento sull'articolo 9, terzo comma della legge n. 689 del 1981, sostituendovi il riferimento agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 del 1962 con il solo richiamo all'articolo 5 di tale legge. In forza di questa modifica, l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 afferma il principio di specialità in forza del quale quando i fatti descritti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 sono puniti sia a titolo di illecito penale che a titolo di illecito amministrativo — per effetto di disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande — si applica la sanzione penale.

L'articolo 12 reca, infine, una disposizione transitoria, per la quale le disposizioni del disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sempre che il procedi-

mento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 4, comma 1 (Autorità competente) e 102 (Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio (comma 5)

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, osserva che il disegno di legge in esame investe in misura rilevante le competenze della Commissione Agricoltura ma che, in virtù dell'applicazione di un criterio di prevalenza, è stato assegnato in referente alla sola Commissione Giustizia, sottolinea l'importanza della natura rinforzata del parere che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere.

Pur nella ristrettezza dei tempi di esame a disposizione, imposti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il prossimo lunedì 16 novembre, data l'importanza dell'intervento normativo in discussione e alla luce delle osservazioni che i rappresentanti delle organizzazioni di settore hanno già fatto pervenire ai membri della Commissione, ha ritenuto di svolgere, al termine dell'odierna seduta, l'audizione di rappresentanti di Agrinsieme anche al fine di formulare nel parere puntuali proposte di modifica del testo. Auspica, quindi, la massima convergenza tra i Gruppi sulla proposta di parere che sarà votata nella seduta di domani.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), intervenendo da remoto, ringrazia l'onorevole Incerti per la dettagliata relazione. Osservato che il disegno di legge in oggetto riveste grandissima rilevanza per il comparto agricolo, esprime rammarico per la sua mancata assegnazione in sede referente alla Commissione Agricoltura congiuntamente alla Commissione Giustizia, solo parzialmente compensata dall'espressione di un parere

rinforzato. Manifesta inoltre la propria delusione per i tempi eccessivamente ristretti nei quali la Commissione è costretta a deliberare il parere rinforzato, considerato anche che il testo reca disposizioni estremamente dettagliate che avrebbero richiesto un adeguato approfondimento e la necessaria interlocuzione tra i Gruppi.

Nel dichiarare che il suo Gruppo, nel complesso, valuta con favore il disegno di legge in esame, evidenzia che le forze di maggioranza e di opposizione condividono l'obiettivo della tutela del consumatore e del settore agroalimentare sotteso al provvedimento.

Auspica quindi che la relatrice, nel predisporre la proposta di parere, accolga le osservazioni dei Gruppi di opposizione riferite, tra l'altro, a talune criticità della disciplina in esame già segnalate da molte associazioni di categoria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che al termine della seduta, la Commissione svolgerà l'audizione di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti e Federalimentare, osserva che, seppure informalmente, i Gruppi potranno svolgere le opportune riflessioni sui contenuti del disegno di legge in esame fino alle ore 14 di domani.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rispondendo all'onorevole Viviani, manifesta la sua massima disponibilità a recepire nel parere le osservazioni che le verranno trasmesse dai colleghi.

Susanna CENNI (PD) intervenendo da remoto, apprezza l'impegnativo lavoro svolto dalla relatrice nell'illustrare un provvedimento dai contenuti molto ampi, che in larga parte riprende un progetto elaborato nel corso della precedente legislatura dai Ministri Martina e Orlando.

Manifestata incredulità per la mancata assegnazione alle Commissioni riunite II e XIII del disegno di legge in oggetto, particolarmente rilevante per il settore agricolo, reputa comunque importante l'attribuzione della natura rinforzata del parere

che la Commissione Agricoltura è chiamata a esprimere.

Rilevato che il provvedimento segna un salto di qualità nella disciplina penalistica sulle truffe nel settore agroalimentare, osserva, tuttavia, che il testo presenta alcune criticità, oggetto di emendamenti formulati dal suo Gruppo presso la Commissione Giustizia che sono stati respinti. Confida che tali proposte verranno recepite nella proposta di parere della relatrice Incerti.

Maria SPENA (FI) intervenendo da remoto, nel concordare con quanto osservato dal collega Viviani, assicura che il suo Gruppo offrirà un contributo al miglioramento di taluni aspetti del disegno di legge in esame, ponendo particolare attenzione all'esigenza di contemperare gli interessi dei produttori del settore agroalimentare e dei consumatori.

Auspica che in futuro, soprattutto in riferimento a provvedimenti che investano anche profili in materia di giustizia o ambiente, la Commissione Agricoltura possa disporre di tempi di esame congrui.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), Coldiretti e Federalimentare, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari » (C. 2427 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete italiana politiche locali del cibo e di Italmercati, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società incremento razze equine (SIRE) e di Federrippodromi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), in merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti	72
AVVERTENZA	72

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), in merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.*

Atto del Governo n. 199.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza
del presidente PUGLIA.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.55.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	74
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni.

Segnala che si tratta della prima occasione nella quale una Commissione bicamerale utilizza tale modalità di partecipazione per una seduta in sede formale.

In proposito ricorda che anche ai parlamentari collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i parlamentari che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente, per i parlamentari partecipanti da remoto, la necessità che essi

risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai parlamentari non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica (in particolare per le audizioni formali e per le audizioni nell'ambito di indagini conoscitive), in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore.

Quanto ai parlamentari presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza.

Indi introduce il tema dell'audizione.

Laurence HART, *Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo, Capo Missione in Italia e a Malta e Rappresentante presso la Santa Sede* e Carlotta SAN-

TAROSSA, *Project Coordinator, Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente* e, a più riprese, Francesca GALIZIA (M5S) e il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az).

Laurence HART, *Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo, Capo Missione in Italia e a Malta e Rappresentante presso la Santa Sede*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Carlotta SANTAROSSA, *Project Coordinator, Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo*, replica ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
Variazione nella composizione della Commissione	76
Esame della proposta di relazione sull'inquinamento del Fiume Paglia (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Polverini) (<i>Esame e rinvio</i>)	76

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Gianfranco Rufa in sostituzione del senatore Paolo Ripamonti, dimissionario.

Esame della proposta di relazione sull'inquinamento del Fiume Paglia (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Polverini).

(*Esame e rinvio*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla contaminazione da mercurio del Fiume Paglia e di avere presentato, insieme alle altre due relatrici, onorevole Braga e onorevole Polverini, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 15 di martedì 17 novembre 2020. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Comunicazione sui collaboratori della Commissione	77
Sui lavori della Commissione	77
Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione della signora Simona Ceccherini, assistente sociale	78

Martedì 10 novembre 2020. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene la sig.ra Simona Ceccherini, assistente sociale.

La seduta comincia alle 13.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazione sui collaboratori della Commissione.

La PRESIDENTE comunica che è stata completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione al dottor Michele Loizzo, commercialista, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 3 novembre scorso.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE propone di delegare gli ufficiali di Polizia giudiziaria consulenti della Commissione, capitano Leonardo Bernardi e dottor Alessandro Salvemini, affinché, coadiuvati dagli addetti all'Archivio della Guardia di finanza, procedano all'acquisizione, presso il Tribunale dei minori di

Firenze, dei fascicoli completi di tutti i minori affidati alla Comunità il Forteto, alla Cooperativa il Forteto e alle persone fisiche dimoranti al Forteto; i suddetti ufficiali dovranno provvedere, altresì, all'acquisizione dell'elenco storico dei soci di qualsiasi natura della Associazione, Fondazione e Cooperativa compendiate anche tutti i soggetti che hanno avuto ruoli all'interno di esse (sindaci, membri di comitati scientifici, consulenti, professionisti e lavoratori dipendenti).

La Commissione conviene.

Sulla pubblicità dei lavori.

La presidente PIARULLI (M5S) ricorda che dell'audizione odierna verranno redatti e pubblicati il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, per le parti non segretate.

Poiché la signora Ceccherini ha già chiesto, per le vie brevi, la segretezza della seduta, non verrà invece assicurata alcuna forma di pubblicità dell'audizione tramite l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv*.

**Audizione della signora Simona Ceccherini,
assistente sociale.**

*(I lavori procedono in seduta segreta
dalle 13.25 alle 15.05).*

Sono intervenuti i senatori FERRARA (M5S), VESCOVI (L-SP-PSd'Az), BITI (PD) e i deputati MUGNAI (FI), DONZELLI (FDI), D'ARRANDO (M5S), EHM (M5S) e LA PIETRA (FdI).

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Audizione dell'Amministratore Delegato di Intrum Italy Spa, Marc Knothe, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 10 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Felice Maurizio D'ETTORE.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di Intrum Italy Spa, Marc Knothe, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.

(Svolgimento e conclusione).

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, introduce l'audizione.

Marc KNOTHE, *Amministratore Delegato di Intrum Italy Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Elio LANNUTTI (M5S) a più riprese, e Massimo FERRO (FIBP-UDC) e il deputato Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, ai quali risponde Marc KNOTHE, *Amministratore Delegato di Intrum Italy Spa*.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maurizio Vallone, direttore della Direzione investigativa antimafia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C. 2020)2800 final)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell'Unione europea	4
--	---

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	6
------------------------------------	---

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise, e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (<i>Seguito svolgimento e conclusione</i>)	6
---	---

Audizione, in videoconferenza, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano e Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	7
------------------------------------	---

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
--	---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in

materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	18
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni Silveri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
RISOLUZIONI:	
7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.	
7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della risoluzione n. 7-00575 Fassino</i>)	23
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fincantieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00423 Vacca, n. 7-00550 Lattanzio, n. 7-00552 Belotti, n. 7-00553 Piccoli Nardelli, n. 7-00557 Mollicone e n. 7-00558 Aprea, su beni culturali e tecnologia digitale, di Daniele Manacorda, già professore ordinario di Metodologie della ricerca archeologica presso l'Università degli studi Roma Tre; Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino; Adele Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia; Sarah Dominique Orlandi, coordinatrice del gruppo di lavoro Digital Heritage di ICOM Italia; Andrea Brugnoli, coordinatore del movimento di idee « Fotografie libere per i beni culturali »; e Laura Moro, direttrice dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital library	26
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	37
DL n. 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto	

del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2716 Vacca</i>)	31
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli	36
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)	38
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, del professor Massimo Luciani, costituzionalista .	38
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM Spa	39
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Fastweb Spa	39
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Aero Club d'Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo »	39
 X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentati di Unioncamere	40

Audizione di rappresentanti di Federauto	41
Audizione di rappresentanti di Gruppo organizzato indipendenti ambulanti (G.O.I.A)	41
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)	41
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	41
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA)	41
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli Viaggianti (ANESV)	41
Audizione di rappresentanti del Coordinamento settore spettacolo viaggiante	41
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale commercio su aree pubbliche (ANVA)	41
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) .	41

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori	59
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.	
Audizione di rappresentanti dell'INAIL	59
Audizione di rappresentanti dell'ANPAL	59

XII Affari sociali**AUDIZIONI INFORMALI:**

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi	60
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia.	
---	--

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE	60
Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova	60
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), Coldiretti e Federalimentare, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari » (C. 2427 Governo)	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete italiana politiche locali del cibo e di Italmercati, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final)	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società incremento razze equine (SIRE) e di Federippodromi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), in merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti	72
AVVERTENZA	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	73
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
Sulla pubblicità dei lavori	74
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	76
Variatione nella composizione della Commissione	76
Esame della proposta di relazione sull'inquinamento del Fiume Paglia (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Polverini) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
Comunicazione sui collaboratori della Commissione	77
Sui lavori della Commissione	77
Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione della signora Simona Ceccherini, assistente sociale	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	79
Audizione dell'Amministratore Delegato di Intrum Italy Spa, Marc Knothe, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0120760